SUL DRITTO DI

RICONOSCERSI TALUNI GRADI

N 46

IL BUON DIRITTO

DEI

DIFENSORI DI VENEZIA

AL RICONOSCIMENTO DE' GRADI MILITARI

PETIZIONE

AL PARLAMENTO ITALIANO

VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL *TEMPO*
1868

Gli Ufficiali che difesero Venezia nel memorando assedio degli anni 1848–49 *invocano ancora la equità del Legislatore, affinchè i servigi alla patria prestati, i danni sofferti, i gradi conseguiti sieno loro riconosciuti e così si avverino gli affidamenti che dal Senato si largiva ai veterani.*

Già la legge ha consacrato in via di massima il riconoscimento: ma dal principio, per quanto avvisano, non furono dedotte le conseguenze le quali pur deggiono scaturire.

Noi sottoscritti in nome nostro ed in nome de' commilitoni, de' quali tutti la rappresentanza ci fu affidata, raccomandiamo all' at-

tenzione del Parlamento la seguente memoria che dettava il nostro amico, l'Avvocato Domenico Giuriati. Essa contiene le ragioni della petizione, ed esprime fedelmente i nostri dolori e le nostre speranze.

LA COMMISSIONE

ANDREA BRESSAN
GIOVANNI DAL COLLE
GIOVANNI ANDREASI
ANGELO LARBER
DOMENICO LOMBARDO
LORENZO GRAZIANI
GIACOMO GAMBILLO

Il Segretario
COSTANTINO VELUDO

I.

La difesa di Venezia

Chi intende conoscere se le domande degli Ufficiali veneti sieno il portato di una illusione da molti anni nutrita, o non piuttosto la immediata conseguenza di un diritto acquisito non può prescindere dal ricordare anzitutto quelle gesta, che qui si compirono negli anni 1848-1849. Ma siccome sono esse parte cospicua della storia contemporanea, e moltissimo conferirono alla grande opera dello italiano riscatto, così noi ci ristaremo dal ritessere narrazioni che penne illustri e voci autorevolissime hanno ai posteri già tramandato. E solo ci contenteremo di porre in sodo taluni punti i quali, mal noti o mal visti, giovarono finora ad ottenebrare agli imparziali stessi la vera luce del nobile tema.

In quel biennio glorioso nel quale la nazione respirò il potente anelito della seconda vita, qual altra terra d'Italia fu più del Veneto combattuta?

Certo, il 12 febbraio di Palermo, le cinque giornate di Milano, il 15 maggio di Napoli, i campi di Montanara e di Curtatone coperti di toscani cadaveri, le battaglie piemontesi di Lombardia e di Novara so-

no splendide affermazioni che l'italiani sanno pugnare. Però quelle glorie imperiture andarono circoscritte dal tempo e dallo spazio, mentre nel Veneto non fu zolla di terreno che non s'irrigasse del sangue delle battaglie: qui solo, perchè paesi prossimi ai varchi austriaci delle Alpi, e perchè irti di fortilizii, qui solo il novero de'fatti d'arme uguagliò il novero de'nostri punti di appoggio, dal Cadore a Treviso, da Visco a Vicenza, da Jalmicco a Castrette, da Palmanuova a Cornuda, da Montebello ad Osopo, da Sorio a Malghera.

Tuttociò avveniva quando appena era incominciata la epopea dell'assedio di Venezia. Assedio, che doveva interessare ai casi della nostra infelice città quanto l'Europa ed il mondo avevano di più gentile e di più buono: difesa eroica, che venne con ragione comparata alle stragi di Missolungi e di Parga, ai prodigi di Candia e di Sarragozza. Un proclama di Enrico Cernuschi ai romani aveva offerto di provare, e i romani provarono, come le bombe non fossero che un pretesto per far capitolare la città. Ma Venezia aveva decretato di resistere all'austriaco ad ogni costo, e ad ogni costo resistè, e provò che le bombe non erano tampoco un pretesto, poichè, cadendo, soggiacque alla fame. Del pane nero ce n'era ancora per 24 ore quando l'Austria entrò vincitrice! E quando le bombe cadenti senza soluzione di continuità, comprendevano nell'orbita loro i due terzi dell'abitato e mietevano fra soldati e fra il popolo vittime quotidiane, fino a cinquecento persone cadevano in una giornata sola per il cholera, e cibi sani non erano più, e se taluno li avesse potuti procacciare, non erano più denari; onde Mameli ebbe a chiamare Venezia col nome della *grande mendica*, e Legouvé poeticamente eppure esattamente disse che si sfidò tutti i mali congiunti a tutti i pericoli.

Tali fasti sono risaputi. Ed è perciò solamente che noi non v'insistiamo: non già per la vana paura che altri ci accusi di spiriti municipali, posciachè municipalismo non può essere là dove italiani di ogni provincia concorsero alla strenua difesa, divisero le medesime privazioni, pagarono del proprio sangue in unione con noi.

Francheggiati dalla coscienza di vantare una gloria italiana, e con la scorta di quanti pubblicisti e militari scrissero su questa pagina del nazionale risorgimento, noi senz'altro affermeremo che la difesa di Venezia, per durata e tenacità di resistenza, per splendore di fatti d'armi, per quantità di vittime, per utilità e lustro nazionale, fu segnalatissima anzi primeggiante fra tutte le imprese del memorando biennio. La indomita difesa, altri già il disse, ha in quell'epoca salvato l'onore delle armi italiane.

Senonchè prima di dichiarare qual corollario abbia dedotto la pubblica coscienza dalla natura cerziorata di tale avvenimento, vuolsi, a' fini del nostro assunto, allontanare dubbiezze che, mormorate sottovoce, potrebbero, tosto o tardi, trovare la via delle più rette intelligenze e degli animi più puri.

Gli ufficiali di Venezia vennero talora chiamati *gli uffiziali della Repubblica Veneta.*

Così si narra che dopo il 1815 nel linguaggio diplomatico degli alleati i marescialli di Napoleone si designassero col nome di famiglia anzichè coi predicati ricordevoli delle vittorie sui campi d'Europa! Probabilmente una eguale benignità di vedute diede origine ad ambedue le ostentate intitolazioni.

Ma con lo scambio delle parole non si muta la storia.

Sì, Venezia fu repubblica dal 22 marzo al 4 luglio 1848. E se di codesto reggimento, quasi di un

fallo, dovesse oggi rispondere davanti alla Nazione, e se la responsabilità della colpa potesse mai ricadere sopra il corpo degli ufficiali obbligati dall' onore a difendere il proprio paese contro lo straniero sotto qualsivoglia governo — noi non vorremmo di quel fatto e di quella colpa altra scusa che la giusta osservazione d' uno fra i pubblicisti più sagaci e men tolleranti di Italia, il quale nella *Vita e tempi di Valentino Pasini* avverte così: « Un antico grido si risvegliò per le strade » di Venezia quel giorno stesso: Viva S. Marco! Viva » la Repubblica! Rispondeva, veramente, a troppo e » troppo care memorie, perchè la mente e il cuore ne » suggerissero un altro. »

Senonchè la causa degli Ufficiali non ha d'uopo nè di scuse, nè di ausilii siffatti.

Passato il primo stadio della liberazione, l'Assemblea de' deputati veneti, regolarmente eletti, regolarmente votò la fusione col Piemonte, ed il suo voto venne accolto da quel Regno con legge 27 luglio 1848 — cioè tredici mesi innanzi alla caduta di Venezia (1).

Gli uffiziali veneti pertanto diventarono, si voglia, o non si voglia, uffiziali dell'esercito piemontese. Diventarono tali in quella stessa guisa che, dodici anni più tardi, appena votata la legge di annessione, divennero uffiziali italiani quelli dell' Emilia, in forza di un Reale Decreto 25 marzo 1868. Nella relazione di questo Decreto sta scritto che « accogliendo i popoli dell' Emilia » siccome figli di una stessa patria e sudditi del me-

(1) Sopra codesto punto di diritto e di storia patria è opportuno lo attingere criterii dal discorso dell'on. Senatore Tecchio tenuto al Senato addì 20 febbraio 1868. (Atti uffiz. p. 471). Alla sua consueta autorità, l'oratore questa volta aggiungeva il peso della propria testimonianza, poichè qual Ministro di Re Carlo Alberto fu incaricato della corrispondenza col Governo Veneto dopo l' 11 agosto.

» desimo Reame, il Re non poteva a meno di accettarne anche le conseguenze e così riconoscere ogni cosa civile e militare sanzionata da quei governi. »

Nè si opponga che la legge di fusione andasse travolta nelle sorti della guerra disastrosa, e fosse perciò abrogata.

Potremo, in risposta, dire cogli onorandi Senatori Colli e Cibrario, commissari del Re in Venezia nell'agosto 1849, che cedendo alle convenzioni dell'armistizio Salasco non fu mai intendimento nè dei Regi Commissari, *nè dei Veneziani* di separare la causa comune (2).

Potremo dire, co' compianti deputati Boggio e Valerio, che in ogni caso non furono i Veneziani, i quali abbandonassero il Piemonte, ma sibbene il Piemonte che fu costretto ad abbandonare Venezia (3).

Potremo soggiungere che l'armistizio Salasco vincolò le forze militari del Regno a *lasciare la città, i forti, ed i porti veneziani* (4) ma non accennò tampoco, nè accennare poteva alla più lontana conseguenza di diritto che la fusione si tenesse per non avvenuta. E si potrebbe soggiungere che il trattato di pace dal quale soltanto scaturì una novazione di rapporti internazionali, cioè a dire nel ristauro degli antichi confini lo scioglimento dei nazionali accordi, quel trattato fu stipulato in Vienna ai 6 di agosto 1849, e ricevette l'approvazione legislativa solamente il 22 gennaio 1850: Come dunque avrebbe avuto virtù di mettere nel nulla ciò che era compiuto, ed impedire anticipatamente a che, mutate di nuovo le cose, risorgesse la virtù della più santa fra le patrie convenzioni?

(2) *Atti del Parlamento.* Senato del Regno 1850, p. 302, 1851, p. 210, 1868, p. 478.
(3) *Atti del Parlamento.* Camera dei Deputati 1861, p. 593.
(4) *Armistizio*, 9 agosto 1848, Celerifera p. 717.

Tuttociò, per altro, agli occhi nostri ha minore importanza della suprema ragione giuridica la quale proscrive dalle fonti del diritto la forza. Se la guerra della patria indipendenza era giusta nel suo inizio, i rovesci delle armi non potevano sovvertirne i principii, e far sì che diventassero illeciti i trattati italiani. Ond' è che, durante la tregua stessa, l' Europa ha veduto con rispetto e con ammirazione il potere legislativo del Regno sabaudo stanziare la somma di lire 600,000 mensili a favore di Venezia, *fino alla cessazione delle ostilità in quella Provincia* (5). Significantissimo fatto codesto, il quale non prova soltanto che il Re Carlo Alberto ed il Parlamento subalpino sentivano nobilmente i propri doveri, ma prova eziandio che i doveri esistevano, e che il vincolo della unione fra Piemonte e Venezia non era considerato sciolto neppure allora che tanti e gravissimi interessi protestavano contro!

Mostreremo a suo luogo che la osservanza della legge di fusione è stata costantemente professata dal patrio legislatore ed applicata ogni qual volta esso dovette occuparsi delle cose e degli uomini di Venezia. Per ora intanto stia fermo che i costei difensori fino da quell'epoca ebbero carattere di uffiziali di un governo legalmente costituito ed annesso al Regno di Sardegna.

Nè altri supponga che i gradi acquistati durante l' assedio siano stati di leggieri conceduti, o il servizio procedesse arieggando le gesta audaci ma irregolari delle armate volontarie. Se non bastassero a persuadere del contrario la qualità e la durata di quella biennale campagna, e il genere di guerra eminentemente tattica e scientifica qui combattuta, subentra la composizione stessa dell'esercito veneto, forte, come si sa,

(5) Legge 17 febbraio 1849.

di oltre venti mila armati. Chi rifletta che tale cifra era costituita da corpi già militamente ordinati e facienti parte dell'esercito e della marina austriaca, da truppe regolari napoletane, da volontari lombardi e romagnoli, da militi svizzeri ed ungheresi, da volontari della città e della terraferma, comprenderà di subito con quale prudente giustizia, con quale riserbo squisito dovesse procedere il governo nella scielta degli uomini preposti à' comandi, nella distribuzione dei gradi, e nelle promozioni. La disciplina e l'ordine, ci sia lecito il dirlo, regnavano mirabilmente nelle venete schiere, e governo più cauto anzi avaro nel concedere brevetti di uffiziale non s' è veduto mai.

Eguale regolarità ha presieduto all'amministrazione, dove più sogliono agevolmente introdursi gli abusi. Una prova per tutte. Ristaurato il governo austriaco, volle questo istituire una grande opera di contròllo sopra tutte le spese sostenute durante l' assedio, col pietoso intendimento che ognuno si può figurare. Ebbene: da ciò l' amministrazione delle truppe venete ottenne il migliore di tutti i conforti, il visto-buono dell' Austria.

Narriamo fatti pubblici di cui i contemporanei stettero testimoni, epperciò non li sottoponiamo al debito delle citazioni.

Che se tale è stata la parte amministrativa dell' assedio di Venezia, nel riandare le non contese benemerenze della parte militare, una ultima ombra ci occorre togliere di mezzo, ed è quella che riflette la condotta della Marina.

Meravigliarono taluni che la difesa di una città posta sul mare tutta si compiesse alle rive di terraferma, senza che altri tentasse la sorte dell'armi sulle onde dell' Adriatico. Per fermo non fu scritto l' addebito nè dal Carrano, nè dal Radaelli, nè dal Bianchi, nè da

quante penne italiane od oneste dettassero sopra codesto argomento.

Ma l' accusa pur venne lanciata, e fu chi ne menò alto rumore.

Verissimo che fra i difensori di Venezia era forse più compatto e regolare d'ogni altro il corpo della Marina, poichè l'Austria di qui trasse mai sempre i migliori comandanti, i gregari audaci ed esperti; qui tenne il collegio, dove la scienza e l'arte marinaresca si accoppiarono felicemente alle splendide memorie di quella Repubblica, che sui mari alzò un vessillo rispettato quanto l' inglese oggidì.

Ma chi quel Corpo addebitò d' inazione dimenticava che in Venezia era bensì una Marina, ma non era naviglio: che parziali combattimenti a Pirano ed a Caorle copersero di gloria gli equipaggi e gli uffiziali de'singoli legni: che oltre cento miglia di costa dovendosi sorvegliare, uomini e mezzi marittimi vennero naturalmente colà dispersi: che la ufficialità di una squadra assai disuguale all' Austriaca tramutossi per bisogno supremo in ufficialità del genio e di artiglieria, e provvide al servizio dei trasporti ed alla fabbrica delle munizioni: che le piroghe della marina fiancheggiavano le sortite, difendevano il piazzale, sostennero Brondolo, Malghera: che la marina finalmente ha perduto nell'assedio oltre 500 fra ufficiali e soldati.

Gli è di tal guisa, e in virtù degli sforzi comuni che la difesa di Venezia *ebbe a costare all' Austria quindici mila uomini morti, venti milioni di fiorini, e quel che più monta, l'intervento russo*: la qual cosa non è detta da noi; ma dal principe di Schwarzemberg capo del Gabinetto viennese fu detta nel 1850 al Conte Nicolò Priuli, inviato della Città nostra: e la disse soggiungendo che questa *avrebbe dovuto pagarne il fio*, e, pur troppo, tenne parola.

Qualora la **Marina** non avesse sciolto alla patria il suo debito di fatiche e di sangue, Venezia non avrebbe potuto resistere, nè avrebbe resistito fino al cadere di agosto 1849. E qualora mercè la nostra difesa non si fosse costretto d'intorno alla laguna un poderoso nerbo di truppe, per fermo l'Ungheria, senz'uopo di alleati, sarebbesi schiacciata, e della vittoria di Novara si avrebbe sconfinatamente abusato, e la pace col Piemonte non sarebbe stata tale da permettere a quel piccolo e generoso paese di tenere alto il vessillo italiano, cioè a dire di farsi culla, centro e focolare della patria indipendenza.

Una solenne conferma ha ricevuto la ultima di codeste illazioni nella tornata del 6 maggio 1850 dalla Camera elettiva del **Piemonte**, dove gli uomini di Stato meno arrendevoli convennero nella sentenza che alla difesa strenuamente protratta, e costantemente minacciosa delle venete lagune attribuire si dovesse il segreto di tutta quella magnanimità, onde ministri e pubblicisti viennesi nel luglio dell'anno innanzi eransi fatti ostentatori.

Or dunque cessino le insinuazioni men che oneste con le quali altri osò menomare un'avvenimento cotanto glorioso! La difesa di Venezia raccoglie tutti i titoli migliori di una patria benemerenza.

Nessuna terra italiana fu stretta al Piemonte con tanto saldi nodi: nessuna campagna contò maggior tempo, o maggiori sacrifizii e patimenti: nessun governo più regolare, nessuna distribuzione di gradi più misurata, circoscritta e felice, nessuna lotta al pari di questa profittevole alle sorti della patria.

Epperò gli uffiziali che strenuamente la sostennero avrebbero meritato una posizione speciale e privilegiata dalla nazionale riconoscenza.

Affrettiamoci a dire, con senso di cittadina letizia e di nazionale orgoglio, che fino al marzo del 1886 essi l'ebbero ottenuta.

II.

Gli Uffiziali Veneti nel primo stadio di emigrazione

Volgeva al termine quell'infausto anno 1849, che, essendo principiato quando le speranze d'Italia fiorivano ancora rigogliose, fu poi destinato a sotterrarle miseramente per un'altro decennio.

E da tutte parti della penisola infelice accorrevano in Piemonte gli emigrati, gli esiliati, i prigionieri fuggenti, i militari disertori dalle file odiate, i ministri liberali, tutti, insomma, tutti quanti o si erano più compromessi con le opere, ovvero per altezza di mente, e per gagliardia di carattere parevano più indicati alle ire vendicatrici della reazione.

Il Piemonte era angusto a così grande quantità di ospiti. La terra promessa non bastava al popolo eletto.

Ma quel tenue paese ha presentato uno spettacolo pur nobile e grande.

Prostrato da due guerre rovinose, stremo di forze per gli oneri al cui prezzo fu scontata la pace, fatto segno alle diffidenze ed al controllo di mezza Europa, egli accolse con liberale animo i fratelli ramminghi, e stese loro soccorrevole mano. Un peculio annuo di oltre centomila lire venne stanziato in prò della emi-

grazione italiana, e tale ausilio bastò a rasciugare molte lagrime immeritate, a sostenere migliaia di vite preziose.

Se il Piemonte non altro avesse operato per la causa italiana, quelle accoglienze oneste e cordiali sarebbero un grande titolo alla reverente affezione della patria italiana.

Ma fece di più.

Il Governo si avvide che in mezzo a quella colluvie di reduci dai campi delle patrie battaglie, uno stuolo di emigrati meritava di andare fra tutti distinto. Gli uffiziali di Venezia — in un centinaio a cifra rotonda — erano pur dianzi arrivati dall'ultimo propugnacolo d'Italia: nulla chiedevano, molto speravano facendo a fidanza col piemontese legislatore: nè furono delusi.

Nei consigli della Corona sedevano allora due gentiluomini onorandi: Massimo d'Azeglio ed Alfonso Lamarmora. Coscienze oneste e rette, alle quali apparve tosto palese come la obbligazione morale che avvinceva il Piemonte a' difensori di Venezia fosse ben altra da quel debito di umanità cristiana, onde ogni nazione civile e massime Francia, Svizzera, e Gran Brettagna, sogliono largire un semplice asilo ed una quotidiana elemosina a' fuorisciti politici di tutti i partiti, di tutti i paesi.

Certamente, il Regno di Sardegna, nelle desolate condizioni in cui versava, avrebbe potuto chiudere l'animo alla voce di quel maggiore debito, senza che altri perciò fosse abilitato a gettargli il biasimo e la mala voce. Ma i sentimenti di generosità, di lealtà, di patrio spirito in quell'epoca erano prevalenti, e fu subito prodotto al Parlamento uno schema di legge, dove, inorpellatosi alquanto il vero ne' riguardi diplomatici, stanziavasi una somma annua di settanta mila lire in prò de' veneti uffiziali.

Questa legge — mirabile a dirsi! — non trovò oppositori. La pubblica opinione, il giornalismo, gli altri emigrati stessi vi fecero plauso. Non uno sorse a contraddirla ne' due rami del Parlamento. Solo studio comune a tutti gli oratori — ed interloquirono Cavour, Balbo, i Durando, Siotto Pintor ed altri di simili tempre — fu quello di porgere il dono con volto amico, circondando la offerta da benignità di ogni maniera, facendola precedere dalle più confortevoli dichiarazioni di osservanza e di affetto. Perciò avvenne che il sussidio agli uffiziali veneti pigliasse nome di *assegno*, quasi a sceverarlo da qualsivoglia altra oblazione, che fosse in arbitrio al Governo di dare e di ritogliere. Perciò la cifra, la quale andava devoluta al Ministero dell'Interno come quello cui spettavano i soccorsi agli emigrati, fu invece stanziata nel bilancio del dicastero di guerra, affinchè quei dignitosi veterani non accorressero alla rinfusa con gli emigrati, nè patissero umiliazione alla militare fierezza, ricevendo il soccorso da altri che non fosse il loro capo gerarchico e naturale. Perciò finalmente, nella discussione della legge essendo sôrto il pensiero di consentire loro l'uso della uniforme piemontese, e tale divisamento avendo trovato fautori moltissimi, il Ministro della Guerra dichiarò che « ragioni » di *onore* non già, ma sì ed unicamente ragioni di » *prudenza* lo mettevano nella dolorosa impossibilità di » accondiscendere (6). »

Dal 7 giugno 1850 pertanto un *gius singolare* venne introdotto in prò dei difensori di Venezia, e da quel giorno a tutto il 1867 vedremo come il privilegio fosse mai sempre mantenuto, anzi ampliato ed accresciuto.

Ma intanto si osservi il vero motivo che determinò la preferenza.

(6) *Atti del Parlamento.* Camera dei Deputati 1850, p. 1060.

Quantunque l'assedio di Venezia fosse chiamato eroico da tutti, ed avesse riempito gli animi di entusiasmo, non è a credersi che da sè avrebbe bastato ad indurre cosifatta distinzione fra i campioni di una medesima causa: per favorire i difensori della città delle lagune, il Piemonte non avrebbe convenientemente potuto pretermettere od assegnare il secondo posto a tanti altri avanzi delle guerre italiane, che tornavano dallo aver dato amplissime prove d'indomito coraggio e di patriotismo. Stabilire distinzioni alla stregua di fortuite congiunture, quando il medesimo efatal destino aveva colpito la causa comune, sarebbe stata una vera ingiustizia.

La suprema e giuridica ragione del distinguere i veneti da tutti gli altri corpi di militari emigrati in ciò stette, che nessun territorio italiano al paro di Venezia erasi stretto al Piemonte così legalmente, e con assoluta perfezione di convenzione sinallagmatica, dal Piemonte accettata.

Non l'Emilia, posciachè i regi Commissari colà inviati ebbero appena il tempo di raccogliere le popolari manifestazioni, e dovettero sgombrare tosto dopo la prima Custosa.

Non la Sicilia, perchè sebbene con un voto del suo Parlamento avesse offerto al compianto Duca di Genova la corona dell'isola, quel Principe per cagioni altamente rispettabili non ebbe mai ad accettare la proposizione (7).

Non la Lombardia stessa, dacchè la sua fusione venne decretata soltanto dal Governo provvisorio e suffragata da libri di pubbliche soscrizioni: perciò un semplice Decreto regio l'accolse, e ne con-

(7) *Lamasa*. Documenti della Rivoluzione Siciliana, vol. 3, p. 127,

dizionò e ne subordinò lo eseguimento a' voleri di una assemblea costituente: tutto dunque era imperfetto, tutto era astratto (8).

Venezia sola, per le leggi 4 luglio dell' Assemblea Veneta e 27 luglio del Re e del Parlamento subalpino formava parte integrante del Regno. Tale pertanto, non altra, fu la causa massima del primo fra i precedenti legislativi che qui giova richiamare. Sanzionando questo, il Piemonte non solamente si espose alle prepotenze di una diplomazia bisbetica, si eziandio aggravò il proprio bilancio di una somma che proporzione fatta è di gran lunga superiore a quanto oggidì per gli uffiziali veneti sarebbe chiamata a sopportare l' Italia. Il Piemonte fece ancor più. Riconoscendo la legge di fusione col riconoscimento de'gradi veneti, mostrò l' intuito de' nazionali destini: ed emise una solenne pollicitazione che ogni qual volta Venezia rientrasse in seno della madre patria, i fatti politici, economici, militari in essa compiuti farebbero parte del diritto politico italiano.

Senonchè la legge del 1850 — pria che fosse invocata in un tempo lontano — lo fu nel più prossimo, perchè rivelava come dal Piemonte si fuorcludessero i propositi della grettezza, e le preoccupazioni della paura. Da Svizzera, da Francia, dal Levante, dove traevano miseramente la vita, accorsero tosto in quell' angolo di terra libera e liberale i difensori di Venezia, e man mano, con benigna larghezza, venivano ammessi al godimento dell'assegno, per modo che nell'anno successivo, il fondo stanziato divenendo insufficiente, si dovette proporre al Parlamento niente meno che di raddoppiarlo.

(8) R. Decreto 11 luglio 1848.

Infatti con legge 15 febbraio 1851 la cifra destinata agli ufficiali italiani che avevano difesa Venezia fu elevata a lire centotrentamila. Siccome poi era ordinato che l'assegno non sarebbesi corrisposto se non a coloro che si rifuggirono nello stato subalpino prima del 7 giugno 1850, così il provvido legislatore con una sanatoria temperò il rigore della disposizione, ammettendo al beneficio anche tutti gli uffiziali i quali potessero provare che lo indugio a riparare colà non era dipeso dal proprio volere. Elastica locuzione, come ognun vede, che accrebbe in modo considerevole la cifra de' beneficati.

Più ancora. La legge del 51 dall'assegno escludeva — naturalmente — quelli i quali erano provvisti di impiego stipendiato, salvo il diritto nel caso che lo stipendio fosse minore all' assegno, di ricevere il supplemento corrispondente. Di qui avvenne che il potere esecutivo, obbligato per il grande numero degli accorrenti ad eccedere pur dalla maggiore somma stanziata in bilancio, cominciasse ben presto a utilizzare l' opera di que' degni ufficiali, collocandoli negli impieghi civili, o negli assimilati a'militari, dappoichè l' esercito e l' armata erano allora in istato di disarmo. Nè di codeste predilezioni altra categoria di fuorusciti italiani moveva lamento, nè alcune meravigliò quando, occorsa la spedizione di Crimea, soli fra tutti, alcuni de' nostri uffiziali ricevettero l' onore di parteciparvi in quelle file piemontesi che furono il primo cespite dell' esercito, e dell' armata italiana.

Se gli uffiziali veneti oggidì misconosciuti avessero bisogno di invocare un privilegio — locchè mostreremo che non è — quali fatti sono più di codesti splendidi, ed atti a chiarire che il nucleo loro fu costantemente privilegiato? E qualora si movesse dubbio che i provvedimenti legislativi del Piemonte facessero stato

per il Regno d'Italia, noi, senz'uopo di chiarire che questo da quello procede e deriva, chiederemmo per tutta risposta: dove mai il più grande statista italiano, il conte di Cavour, e nel congresso di Parigi, e nelle mirabili note diplomatiche del 1859, dove mai avrebbe attinto il diritto di parlare alto in nome delle provincie soggette all'Austria, se la legge di fusione non fosse stata rispettata per lo addietro dal Governo piemontese? Tanto è vero che negli avvenimenti politici, come ne' fenomeni fisici, v'ha una catena che tutti li avvince, e li costituisce in rapporti di causa e di effetto. Nel riconoscimento de' gradi militari di Venezia si contenne per il Piemonte una delle ragioni recondite della futura sua grandezza, come il disconoscimento freddo ed apatico di que' medesimi gradi oggidì significa, chi ben osservi, una conseguenza della politica senz'anima e senz'affetto, in cui taluno tenta di trascinare irreparabilmente l'Italia.

Noi però non lascieremo il nobilissimo periodo delle tradizioni subalpine senza accennare che il diritto pubblico della nazione deve quelle positivamente far proprie.

La nazione accettò dal Piemonte la gloriosa dinastia per modo che il *primo* regnante d'Italia restò *secondo* del suo augusto lignaggio: accettò i trattati internazionali, ed i rappresentanti all'estero: accettò le leggi organiche, amministrative, e giudiziarie, co' funzionarii più cospicui che quelle attuarono: accettò i quadri dell'esercito e della marina. Tutto in una parola accettò: e non accetterà le leggi di fusione che furono il fondamento e restano come a dire il sostrato della unità nazionale? E se accettansi le leggi di fusione, in qual modo l'Italia non ripeterà i precedenti piemontesi, in qual modo potrà esimersi dal riconoscere agli uffiziali rimasti in patria que' gradi che il

piccolo e combattuto regno subalpino riconobbe senza contrasti agli uffiziali colà rifuggiati?

A questo punto, la dimostrazione si eleva a' canoni più vetusti e più certi del gius naturale e del diritto pubblico.

Delle due cose l'una. O si vuole, come parecchi avvisano, che le successive annessioni delle provincie italiane al Piemonte abbiano lasciato sussistere la integrità costituzionale di quel regno, personificato nel Principe eletto da tutta l'Italia libera, ed ampliato nella conservata forma di governo, ed in tal caso non v'ha dubbio che tutte le obbligazioni assunte, come tutti i diritti aquisiti, rimasero intatte nello Stato: ciò insegnano i più autorevoli dottori del diritto delle genti.

Ovvero si vuole, giusta la sentenza di molti, che in virtù dei trattati di Zurigo e di Vienna e delle annessioni felicemente compiutesi, un altro regno sia sôrto, ed allora diritti e doveri dei regni anteriormente sparsi divennero comuni, e la virtù delle singole leggi si estese a tutto il nuovo Stato.

Il primo caso è sottoposto a regole anticamente cerziorate dal diritto delle genti. Aristotele e Puffendorf dichiarano come appunto qui riceva sua applicazione l'adagio che *i re sono mortali, ma i popoli sono immortali*, e citano l'esempio del popolo ateniese che pagò ai Lacedemoni i debiti contratti dai trenta tiranni, non sopportando che le convenzioni sue restassero sciolte, perciò che lo Stato aveva migliorato il reggimento ed accresciuti i confini (9). E se intorno a tal soggetto potevasi disputare, forse per amore di disputa, ai tempi di Aristotele e di Puffendorf, di ciò non

(9) *Puffendorf. Des changements et de la destination des Etats.* lib. VIII. Cap. XII.

si dubita più al dì d'oggi, quando i maestri del sommo giure sono tutti concordi (10).

Innumerevoli sono gli esempi nella seconda ipotesi.

Dalla annessione dei Sabini e degli Albani ai Romani e dei Celti agli Iberi, all'annessione della Gran Brettagna, della Svizzera e degli Stati Uniti di America, non v'ha popolo il quale unendosi con altro e formando un tutto nuovo, non siasi fatto dovere di rispettare gl'impegni assunti, e di soddisfarne gli oneri precedentemente ammessi dai singoli paesi (11).

Ora, in codesta vertenza, noi non abbiamo soltanto un diritto da terzi acquisito, ma sì un diritto riconosciuto in quelli stessi che concorrono a formare parte integrante dello Stato novello.

Ciò posto, se le leggi di fusione, votate ed eseguite da due parti del Tutto nazionale, sarebbero, in forza degli esposti principii, invocabili da terzi — con quanta maggiore ragione non saranno i precedenti piemontesi invocati dai Veneti!

Il Piemonte riconobbe esplicitamente i gradi dei difensori di Venezia volendo ragguagliata ai medesimi gradi la misura degli assegni, ammettendo a goderne tutti coloro che vivevano in emigrazione, devolvendo il fondo al Ministro della Guerra. Chi a questi fatti volesse apporre il significato di un semplice soccorso largito ad esuli infelici, di un obolo dato a Belisario, mostrerebbe ignorare o sconoscere una delle pagine più illustri della patria storia.

L'Italia ricostituita rinneghera la splendida precedenza? La nazione non lo può fare, nè legalmente, nè politicamente: per gli uffiziali rimasti in patria essa non deve operare meno o diverso di quanto il piccolo regno subalpino operò per gli uffiziali emigrati.

(10) *Heffter*. p. 45 e 46. *Weathon* t. 1, p. 59. *Grozio*. Pradier-Foderé. Paris, 1867, vol. 2, pag. 98.

(11) Pradier-Foderé, loc. cit. e *passim*.

III.

Gli Uffiziali Veneti nel secondo stadio di emigrazione

Allorquando nei primi mesi del 1859 si diffuse la voce di una prossima guerra con l'Austria, il numero degli ufficiali veneti che si rifuggiarono in Piemonte si accrebbe a dismisura. Era una valanga che ingrossava di momento in momento: si presentiva la grossa guerra, e dai patrioti si offriva la vita.

Ma i quadri dell'esercito e della marina piemontese erano un vivaio il più fecondo di uffiziali ottimi: epperò la offerta dei servizii fatta dai Veneti si dovette in massima declinare, non si per altro che il Piemonte non facesse tesoro di quelli uomini, o ponendoli alla testa dei volontari che, duce Garibaldi, si ordinavano, ovvero inviandoli nell' Emilia, col cui governo quello di Torino stava ne' rapporti medesimi onde una grande Casa di Commercio sta con la succursale. Il dittatore di quelle regioni, Farini, e l' ordinatore di quell' esercito, che a un dato punto superò i 100[m. soldati, il generale Fanti, erano entrambi gli istitori noti del Conte di Cavour.

E sia nelle file dei volontari che nell' armata dell' Emilia i difensori di Venezia accoglievansi co' gradi medesimi degnamente coperti nel 48-49, ed abbiamo esempi molteplici di uffiziali superiori chiamati a condurre battaglioni, reggimenti e brigate. Non così avveniva con altri uffiziali italiani giunti dalle varie pro-

vincie, l' accoglimento de' quali procedette per forma di transazione, e a cui gradi solevasi far la tara: coi veneti no: l' Assedio li aveva cresimati.

Sorvenne frattanto, inattesa disgrazia, la pace di Villafranca. Il Piemonte, per il trattato di Zurigo, sobbarcossi al pagamento delle pensioni, al riconoscimento di gradi degli uffiziali d'origine lombarda, i quali od avevano servito fedelmente l'Austria per lo passato, ovvero proseguivano a difenderla nei campi, tuttora cruenti, di Magenta e Solferino.

Amaro calice doveva essere codesto per un Governo a tradizioni ed aspirazioni nazionali: ond' è che, quasi per temprare l'asprezza di quel dolore, si pensò a provvedere di eguale trattamento quelli uffiziali, pur d' *origine lombarda*, i quali per aver amato la patria avevano perduto od abbandonati i gradi raggiunti sotto il vessillo giallo-nero.

Così emanò il Reale Decreto 4 marzo 1860.

Una disposizione di questo stabiliva che il computo della pensione si ragguagliava al solo grado austriaco *non fatto caso dei gradi che posteriormente l'uffiziale possa aver conseguiti al servizio di esteri governi o dei governi provvisorii di Lombardia e di Venezia negli anni* 1848-1849.

Avventuratamente il Decreto Reale, dovendo essere convertito in legge, il Parlamento lo avrebbe potuto correggere — ed infatti lo corresse.

Due distinte petizioni furono rassegnate alla Camera elettiva: l' una dal Luogotenente generale Solera in nome proprio e di altri uffiziali d'origine lombarda che alla difesa di Venezia avevano raggiunto gradi superiore agli austriaci: l'altra dagli uffiziali veneti, alla testa dei quali stava quel vecchio benemerito ed onorando, che è il generale Mengaldo.

Il generale Solera nella sua petizione diceva: « Signori! Non Malghera, non dodici anni di emigra-

» zione, non la conquista della Lombardia bastarono
» ancora ad un lombardo perchè divenisse generale
» italiano! Ciò posto, si presentano alla vostra vota-
» zione i due articoli sovra trascritti, in forza dei qua-
» li lo scrivente avrebbe il grado e la pensione per-
» duti sotto il governo austriaco; ma non gli verreb-
» be riconosciuto il grado conferitogli dal governo di
» Venezia. E perchè? Al principio della guerra del
» 1859, il sottoscritto con molti altri uffiziali reduci
» da Venezia offerivano il loro servizio al governo del
» Re: molti — i meno attempati — venivano accolti,
» e col grado che avevano in Venezia, ed ora sono in
» attività all'esercito. Dunque se riconosciuti oggi per
» altri quei gradi, non sarà lo stesso per il sottoscrit-
» to? Ma v'ha di più. Il Governo rispettava i suoi
» nemici di jeri, e non farà altrettanto co' suoi amici
» di vecchia data? Quelli non hanno patito nè esilio,
» nè umiliazioni, nè miserie, hanno percorso per do-
» dici anni di più la carriera ed i gradi in questo sta-
» dio acquistati saranno tenuti come sacri — ed è
» giusto; ma non è cento volte più giusto che questi
» ancora conservino i gradi acquistati militando non
» per l'Austria, ma per l'Italia, per l'Italia avendo
» arrischiato e perduto tutto (12)? »

Gli uffiziali veneti, propriamente detti, avevano una difficoltà di più da superare: il Decreto 4 marzo non li contemplava affatto: essi dovevano penetrare per via indiretta nell'argomento. E vi penetrarono osservando che « mentre il Parlamento italiano si occupa,
» va dei rimasugli degli eserciti austriaco, borbonico-
» lorenese, papalino, era quello tempo e loco opportuno
» per fissare la sorte degli ultimi avanzi di un'armata
» nazionale.

(12) Petizione Solera 4 Aprile 1861.

La petizione degli uffiziali non lombardi conchiudeva riepilogando una sequela di argomenti equi, politici, giuridici, e proponendo senz'altro la rivendicazione de' veneti gradi (13).

Codeste istanze trovarono accoglimento propizio in Parlamento. La Commissione della Camera elettiva, nella relazione sua, fra altre cose diceva:

« Finalmente fu soggetto di lunga discussione l'ar-
« ticolo 2. del Regio decreto 4 marzo 1860, in quella
» parte dove esclude da qualunque considerazione
» i gradi conferiti dai Governi provvisori di Lombar-
» dia e Venezia, che riuscivano infelicemente parago-
» nati a' Governi stranieri. Si notava che quanto ai
» militari provenienti dall' esercito lombardo del 1848,
» essi avevano seguite naturalmente le bandiere del
» Re dopo l' armistizio di Milano, erano venuti in Pie-
» monte, erano stati incorporati nell' esercito, e si era
» così provveduto alla loro sorte; ma quanto ai mili-
« tari provenienti dall' esercito di Venezia, siccome la
» eroica difesa della sventurata città nel 1849, dopo il
» doloroso armistizio di Novara, era stato un glorioso
» fatto di quel Governo provvisorio, pareva naturale
» che ai gradi accordati in quell' onorata impresa non
» si dovesse avere minor riguardo che ai gradi otte-
» nuti nell' esercito austriaco.

» La Commissione insisteva dunque presso il Mi-
» nistro per introdurre nel progetto di legge una qual-
» che disposizione che rispondesse a questo generoso,
» o meglio, a questo doveroso sentimento. »

Relatore di quella Commissione, scrittore di queste parole fu l' onor. Broglio — quegli stesso che, da Ministro della Pubblica Istruzione, avversò con ogni sforzo la domanda de' veneti uffiziali!

(13) Petizione Mengaldo, Mattei, Galateo, Chiavacci ecc. 27 Aprile stesso anno.

Certamente, il concetto della Relazione si discostava tuttavia dalle massime di politica giustizia: anzi non era lecito il dire riconosciamo gli uffiziali veneti in quanto abbiano servito l'Austria, e perchè servirono l'Italia riconosciamo loro i gradi austriaci; che se non furono uffiziali austriaci, i servizi italiani non contano!

Ma, pure una manifesta tendenza ai riguardi ed alla benevolenza da tali parole traluce. Sono esse per avventura assai diverse da quelle che lo stesso uomo, il signor Broglio, pronunciava alla Camera nella tornata dell'11 gennaio 1868 — allorchè, combattendo le conchiusioni della Commissione propizia ai veneti, intendeva dimostrare che il Governo veneto era rivoluzionario, e citava a tal uopo la celebrata frase di Daniele Manin: **Per queste 48 ore governo io**. « *Evidentemente, proseguì l'onor. Broglio, queste sono parole ri-* » *voluzionarie, e il dire questo è un Governo riconosciuto ed* » *i governi di Sicilia e di altre parti d'Italia non lo furono,* » *sono distinzioni troppo sottili per essere introdotte come* » *criterii in un progetto di legge. Quello che fa sieno o non* » *sieno in massima riconosciuti, è che questo esercito apparten-* » *ga al Governo di un paese riconosciuto dalla diplomazia.* »

Saremo tentati di notare che alla poca nobiltà della dottrina qui fa riscontro la poca perspicuità della forma. Potremo anche obbiettare che il far dipendere l'adempimento degli obblighi nazionali dalla eventualità delle tergiversazioni diplomatiche è semplicemente una assurda ingiustizia. Potremo soggiungere che le generose parole di Manin, provando che il governo rivoluzionario ha dominato 48 ore, escludono che all'infuori di quelle ore la rivoluzione abbia regnato: ma staremo paghi a deplorare che taluni uomini di Stato italiani abbiano in sì breve spazio di tempo posto in oblio non soltanto le obbligazioni e i fasti della patria, sì pure le medesime e migliori loro precedenze personali.

Ritorniamo alla storia legislativa, la quale nel tema presente, meglio che in altro qualunque, dovrebb'essere maestra del vivere civile.

Già la Commissione di cui l'onor. Broglio fu relatore aveva essa medesima proposto che nella convalidazione del R. Decreto s'intendessero soppresse le parole *non fatto caso dei gradi che posteriormente possa l'ufficiale aver conseguiti al servizio di esteri governi o dei governi provvisori di Lombardia e di Venezia negli anni* 1848-49. Tale emendamento, ognuno il comprende, non poteva accogliersi che siccome un mezzo termine: era la negazione di una ingiustizia, non l'affermazione di un diritto.

Perciò in seno della Camera elettiva sorsero oratori generosi, autorevoli, molteplici a sostenere il buon diritto dei difensori di Venezia. Quelli oratori chiamavansi Brofferio, Boggio, Tecchio, Mamiani. E il dibattimento animato, grandioso, nobilissimo, fu l'ultimo per lo appunto al quale abbia assistito il grande uomo di Stato che l'Italia vieppiù rimpiange, perchè morto senza successori.

Chi con religioso raccoglimento legge le pagine di quelle tornate scorge la figura del Conte di Cavour, in tanta prossimità della tomba, farsi più che mai sublime. Imperocchè avvenne che nella discussione per gli Uffiziali di Venezia, egli, anzichè soggiogare gli altri con la consueta potenza si arrendesse (caso se non unico, per fermo estremamente raro) alle opinioni dei dissidenti. E ciò seguiva in mezzo ad un ardente scambio di pensieri e di sentimenti, con tale uno slancio pronto e generoso, da ingrandire, se possibile, il fascino dell'uomo insigne (14).

(14) *Atti del Parlamento*. Camera dei Deputati. p. 599.

Il Conte di Cavour dapprima manifestavasi riluttante alla giubilazione dei difensori nostri, perchè pareva a lui, solito ad apprezzare le cose nel modo più largo e più alto, che il principio del riconoscimento dei gradi ai volontari italiani non dovesse patire eccezioni, ed una volta ammesso pei Veneti, si dovesse per identità di ragione concedere ad altri, i quali nè lo chiedevano, nè forse lo avrebbero accettato.

Ma quando la discussione chiarì a luce meridiana come le ragioni legali e politiche da cui erano soccorsi gli uffiziali di Venezia non militassero per altri uffiziali di governi provvisorii, ogni dubbio gli sgombrò tosto dall'animo, e circoscrisse la opposizione a guarentire allo Stato la sicurezza di non gratificare uomini, i quali vivendo in esilio si fossero palesati, nonchè tiepidi amanti della patria, cittadini apatici o riottosi.

Consentita senz'altro dagli oratori la necessità di cosifatta condizione, venne di leggieri concordato che la giubilazione non si potesse chiedere se non da quelli ufficiali emigrati i quali avessero percepito l'assegno indotto dalla legge 7 giugno 1850, e nell'anno 1859 avessero offerto i propri servizi al Governo del Re (15).

Ecco pertanto gli Uffiziali di Venezia ai quali il destino concesse di abbandonare i lari paterni, mercè la somma giustizia del Governo subalpino e del nascente italiano riconosciuti ne' loro gradi, e possessori o di un Brevetto Regio che ne guarentisce lo esercizio e l'anzianità, ovvero di una pensione di riposo che compone in pace gli ultimi anni della vita.

Senonchè non tutti gli uffiziali emigrati si verificarono compresi nelle vantaggiose disposizioni di legge.

(15) Art. 5 della Legge 7 Luglio 1861.

Sorgono due categorie, le quali veggonsi escluse, senza colpa, dal beneficio. La prima è di coloro, i quali nel 1859, sebbene esiliati, e zelanti fautori della causa italiana pur si astennero dall' offrire i proprii servizii.

Erano questi i feriti, i mutilati, i carichi d'anni e di acciacchi, i veterani dell' esercito napoleonico, gli uomini, la cui offerta di prestare i militari servizii avrebbe avuto sembianza di temerario vanto, o di ironia, e infine tutti coloro ai quali una forza maggiore impediva di giovare personalmente alle cose della guerra.

La seconda classe era composta degli ufficiali, che, fuorusciti dalla patria solo nel 1859, non avevano partecipato all'assegno indotto dalla legge 7 giugno 1850.

Il patrio legislatore ben presto si avvide come fosse inumano lo introdurre distinzioni di modalità fra persone il cui titolo al riconoscimento dei gradi era comune ed unico. Perciò con le due leggi 27 Novembre 1864, e 23 Aprile 1865 soppresse ogni limite dianzi tracciato, ammettendo egualmente tutti gli uffiziali di Venezia emigrati al godimento della pensione.

Che cosa potevasi fare di più?

Forse che il Piemonte e l'Italia, prima della liberazione del Veneto, avevano la giuridica possibilità di decretare il riconoscimento dei gradi coperti a Venezia per coloro che rimanevano oltre Ticino?

Qui ci sembra udire rispondere: e perchè restarono tranquilli e forse neghittosi oltre Ticino gli ufficiali, i quali oggi reclamano? Perchè non diedero saggio di partecipare essi pure alle vicende ed alle lotte della patria comune? Ben si sa che il riconoscimento dei gradi non fu soltanto l'omaggio reso ad una memo-

rabile pagina di storia nazionale, nè fu solo il portato di una obbligazione legalmente contratta: si sa che in esso riconoscimento ebbe altresì non poca parte la cittadina benemerenza de' patrioti emigrati: incolpino dunque sè medesimi coloro che all'esilio ed alle guerre anteposero le dolcezze del domestico focolare!

A cosifatta maniera di obbiezione chiediamo licenza di replicare più sotto. Confidiamo di provare che, se il patriotico contegno fu tra le cause influenti alla concessione del beneficio per gli uni, non minore benemerenza acquistarono i rimasti in patria.

Per ora ci contentiamo sia posto in sodo che dal 1850 al 1865, cioè a dire durante due distinti reggimenti politici, gli Uffiziali Veneti ottennero una legislazione peculiare, privilegiata, distinta e diversa da tutti gli altri corpi di uffiziali italiani.

IV.

Atti governativi dopo la liberazione del Veneto

Molte sono le ragioni, per le quali l'aggregazione delle nostre provincie si differenzia da quella di tutte le terre della penisola.

Il Governo nazionale altrove s'istaurò col meritato prestigio del governo liberatore: i popoli delle altre regioni italiane, prima di annettersi co' plebisciti, avevano efficacemente conferito allo abbattimento delle male signorie.

Presso di noi, la cosa procedette diversa, affrettiamoci a dirlo, per motivi che non offendono nè il patriotismo del Governo, nè quello dei Veneti. Ma come la resistenza di questi al prepotente giogo di un regime militare insediato nelle sette fortezze non fu causa efficiente della liberazione, così non lo è stato — la verità si dica — il ripetuto disastro che toccava per mare e per terra alle armi italiane.

Governo e popolo hanno atteso, pur troppo, che un messaggio di Parigi od un bollettino della guerra prussiana ci arrecasse la fausta novella, onde il paese nostro doveva far parte della famiglia comune.

Forse più tardi la storia ci dirà quali influssi concorsero a determinare il fenomeno politico. Più probabilmente ci sarà rivelato che le potenze, le quali pur negli anni addietro avevano veduto di mal occhio la riunione delle sparse membra della penisola, nell'anno 1866 sottostarono ad una legge suprema, indomabile, e favorirono l'annessione del Veneto per la forza della necessità.

Checchè ne sia, il richiamo di cotesti ricordi storici ha tratto alla presente vertenza, perocchè ci abilita a ritenere che, dopo il plebiscito, i rapporti fra Governo e popolo Veneto non altri potevano e dovevano essere da quelli in fuori ch' erano stati precedentemente accolti, rispettati, e sanciti per le varie provincie nuovamente aggregate al Regno.

Nessuna delle due parti avrebbe avuto ragione di rinfacciare all' altra una disgrazia comune: nè lo slancio generoso, onde l' Italia intraprese la guerra, scemò valore, nell'ordine morale dei fatti, per le sconfitte di Custosa e di Lizza; nè la impossibità dei Veneti a tentare una sollevazione in massa menomò il portato del meraviglioso assedio, della diuturna resistenza passiva, delle emigrazioni numerose ed impa-

zienti, delle cospirazioni incessanti, del contingente dato alle patrie battaglie, delle speranze serbate, de' lunghi anni di miseria severamente e pressochè volontariamente sofferti.

La posizione bilaterale fu pertanto bilanciata: il Veneto non avrebbe avuto senso imponendo al suo plebiscito condizioni: il Governo non avrebbe avuto titolo per adoperare con esso qual paese di conquista, e per assottigliare i riguardi usati con le altre provincie annesse.

Bensì riguardi di differente maniera eransi da osservare nel trattamento del paese ultimo arrivato. Quali fossero diciamolo con semplici parole.

A differenza degli stati nuovamente annessi al Regno, il Veneto non aveva, laddio mercè, un'armata ed un esercito di *veneti*, che fino a quel punto avesse sostenuto il Governo spodestato, e che dal Governo nazionale si dovesse ingollare come stava. Pochi ufficiali di origine italiana erano al servizio dell'Austria, e que' pochi trasfigurati per modo che il trattato di pace lasciò loro la scielta della potenza alla quale prestar volessero i lor preziosi servigi (16). Qui il Governo non trovossi faccia a faccia con la politica occorrenza di aggravare il bilancio — per le perpetue pensioni e pei proseguiti stipendi a coloro i quali rappresentavano un passato odioso, un passato che si era distrutto (17). Sacrifizii di tale maniera dal Veneto non si richiese al Governo nazionale.

Il Veneto offriva piuttosto un ampio campo dove la utilità pubblica, e la patria riconoscenza potevano esercitarsi. Quì il glorioso retaggio della Marina veneziana degli Emo e dei Dandolo innestato felicemente

(16) Trattato 3 Ottobre 1866, art. 16.
(17) Vedi le Leggi-Decreti 25 Marzo e 4 Aprile 1860.

al glorioso martirio dei più antichi fra i moderni italiani, i Bandiera e Moro: qui la storica prestanza grandiosa dell'Arsenale, e le inespugnabili lagune: qui un nucleo di uomini esperti de' luoghi e de' costumi che, dopo aver servito la patria, ne ascosero il vessillo, e ne spezzarono il bando. Qui in una parola, era un passato remoto da rispettare, un passato prossimo da onorare, un futuro da assicurare alla nazione.

Il Governo lo ha fatto?

Non è dal nostro proposito recriminare, nè del nostro argomento lo svolgere tutto intero il quesito.

Basta per noi che si chiarisca quali furono gli atti governativi in ordine al personale militare.

Se si fossero seguite le splendide precedenze legislative al riguardo degli Uffiziali Veneti, il potere esecutivo ch' era al momento della liberazione rivestito di pienissima autorità, doveva senz' altro riconoscere il grado di quanti nel 48-49 avevano sostenuta la difesa di Venezia. Falcidiati dalla morte, diminuiti di molto in numero per la quantità di quelli che erano in attivo servizio, il riconoscimento de' gradi loro — come vedremo in seguito — non avrebbe arrecato un onere incomportabile alle Finanze, ed un' atto di somma giustizia sarebbe stato reso.

Se, per contro, il Governo, pure abbandonato il *giùs singolare* fino a quel punto costituito in prò de' veneti uffiziali, avesse opinato di doverne livellare le sorti a quelli di tutti gli italiani di altre provincie i quali perderono la propria carriera per causa politica, non è dubbio che anche sotto questo rispetto si sarebbe dovuto addivenire al riconoscimento de' gradi loro.

Veggasi infatti in qual forma comportossi il Gogerno del Re con le provincie del mezzodì. *Volendo*, dice il Reale Decreto 10 gennajo 1861, *estendere a quelle*

Provincie in riparazione di nobili sventure i benefizii accordati alle altre: e prosegue statuendo *che i militari dell' esercito borbonico, i quali abbiano preso parte all' attuale campagna di guerra* **od alle precedenti per la indipendenza d'Italia** *saranno ammessi nella categoria di effettività di servizio, e collocati contemporaneamente in aspettativa per soppressione d' impiego, finchè non abbiano trovato posto nei quadri del R. Esercito* (18). — Nè altrimenti poteva andare la cosa, dappoichè il Governo nazionale mentre accettava e faceva propri i gradi di quelli uffiziali che servirono il Borbone fin all' ultimo giorno (19), avrebbe commesso un' atto di iniquità, disconoscendo quei gradi medesimi perciò solo che i titolari se n' erano spogliati, pur di servire la causa della patria indipendenza- Ed, avvertasi bene, come il Decreto Reale non introducesse distinzione alcuna fra gli uffiziali i quali avevano partecipato all' ultima guerra, e quelli che divisero le *precedenti*, cioè la campagna del 1859 — o la sola del 1848-49.

V' ha di più. Prima ancora di codesto Decreto, altro ne era emanato dal Luogotenente generale Farini in data 13 novembre 1860, nel quale erasi stabilito che nel riammettere gli uffiziali al grado perduto per causa politica, si valutasse per ogni dieci anni dal dì della perdita l' aumento di un grado. Ed anche questo Decreto ha ricevuto plenario eseguimento.

Or chi non vede come senza bisogno di ricorrere ai privilegi, il diritto degli uffiziali Veneti fosse già stato dal Governo ammesso per gli uffiziali napoletani e dell' Emilia?

E come mai l' on. Senatore Caccia nella sua relazione del 16 febbrajo 1868 non s' accorse che, ri-

(18) Art. 2 lett. *a*.
(19) Gaeta cadde il 13 febbrajo 1861.

cordando quest' ultimo atto del Farini egli controoperava al proprio intendimento, e veniva a dimostrare che diniegando ai Veneti i loro gradi, si ponevano in condizione deteriore di ogni altro italiano?

Per ulteriore conseguenza, è da dirsi che il riconoscimento de' gradi a' napoletani in quanto sieno stati perduti per causa politica, non ad altro può corrispondere per gli uffiziali di Venezia tranne al riconoscimento de' gradi conferiti dal Governo provvisorio, siccome quelli che furono meritati e sostenuti nelle patrie guerre.

Queste verità si compresero dal Ministero che teneva le redini dello Stato in ottobre 1866: ma non si osò nè rinnegarle apertamente, nè puntualmente osservarle. Con una di quelle transazioni, delle quali la burocrazia è artefice fecondissima, anzi segnalata maestra, si provvide all' immediato presente degli uffiziali di Venezia, si affidarono sull' avvenire loro — ma si evitò con grande cura di emettere un atto qualsiasi che ponesse fuori contrasto il diritto.

Appena insediato il Governo del Re, venne sancito per tutti gli uffiziali di Venezia ed assimilati un assegno mensile in ragione di lire cinque per giorno agli uffiziali superiori, di lire quattro ai capitani, di lire tre ai luogotenenti e sottotenenti.

Con ciò si ammise e la necessità legale di assodare il loro destino, e la distinzione de' gradi, graduando su questi, anzichè sul bisogno, la scala del precario soccorso.

Ma non si dichiarò qual durata avrebbe avuto, e se dovesse per avventura mutarsi in altro più legale e più stabile provvedimento: ma nella stessa sua forma esterna l' atto governativo ritraeva alcun che di obbliquo e di ambiguo, poichè, risparmiatasi la parola del Principe, si fece parlare, anzichè il Regio Decreto,

un semplice dispaccio ministeriale non destinato alla pubblicità, non esprimente i motivi che quell' assegno avevano determinato.

Non pertanto l' animo degli uomini è temprato siffattamente che, dopo una lunga sofferenza, ogni più lieve conforto è stimato cessazione del male. E gli uffiziali di Venezia a sperar bene trassero altro argomento dal successivo Decreto — questa volta Regio — col quale fu istituita una Commissione amministrativa per regolare il servizio militare e mercantile marittimo nelle provincie Venete.

Tale Decreto che reca la data del 6 ottobre 1866 deferiva alla Commissione fra altri incarichi anche *quello di ricevere e far riconoscere al Ministero il personale e gli impiegati tutti addetti ai varii rami del servizio marittimo, e far le proposte per la loro posizione e destinazione.*

E nelle istruzioni ministeriali, che formavano parte integrante del medesimo Decreto all' art. 9 era spiegato *che la Commissione era incaricata di preparare uno specchio di tutto il personale che trovasse già ascritto al servizio dell' Arsenale, Amministrazione della Marina Mercantile ed altri stabilimenti marittimi di Venezia, isole e littorale*; **nonchè di quelli che presentassero con titoli comprovanti di aver appartenuto al personale della Marina militare e mercantile. Per gli uffiziali ed impiegati questo specchio verrà trasmesso al Ministero della Marina insieme alla proposta della Commissione riflettente a stabilire la loro posizione e la loro destinazione a servizio.**

Per fermo tali disposizioni erano tutto altro che terminative della pendenza, tutt' altro che rassicuranti per quella massima parte dei difensori Veneziani nel 48-49, i quali avevano appartenuto all' Esercito di terra. Pure sembrarono a moltissimi, ed erano in verità,

un avviamento a comporre le cose per modo da far salva ogni maniera di convenienza. Utilizzare tutti gli uomini abili ai lavori ed alle amministrazioni militari marittime, in un paese nuovo all' amministrazione italiana e spoglio, laddio mercè, di esotici impiegati, sarebbe stato non solamente un' avveduto e saggio consiglio, sì eziandio una grande economia, poichè di tanto alleggerivasi la cifra degli assegni e delle pensioni di quanto si fosse adoperata la forza viva, che tra gli Uffiziali sussiste.

Qualora il Governo, ottemperando alle regole più trite di una leale politica, avesse almeno dato eseguimento pieno ed intiero al R. Decreto 6 ottobre 1866, e così le proposte della Commissione fossero state ratificate, e qui si fosse stabilita una Amministrazione speciale destinata a fondersi più tardi con la italiana, i difensori marittimi del 48-49, come corpo, non avrebbero avuto assoluto argomento di lagno.

Senonchè, pur troppo, la esecuzione data al mandato dalla Commissione e gli atti successivi fecero apparire ai più increduli che il Decreto Reale era stato un miraggio, una illusione, un' inganno — se pietoso o no altri lo dica.

Per fermo non fu inganno negli intendimenti di chi reggeva tal parte della pubblica cosa ne' primi momenti della liberazione. Ma il non avere essi risoluto la vertenza immediatamente espose anche gli autori di atti benevoli alla compartecipazione de' posteriori atti odiosi.

Instaurata la Commissione, questa ebbe a trovare allo sgombero degli austriaci, l' Arsenale e gli altri Uffizii marittimo-amministrativi dal Municipio commessi, come cosa naturale, a quelli stessi uomini che li avevano sì virilmente tenuti durante l' assedio: dell' opera loro, delle cognizioni tecnico-locali la Commis-

sione non poteva far senza, e li mantenne, ed altri nè chiamò. Affidati dalla parola Reale, gloriosi di riprendere il servizio militare per il proprio paese, commossi nell'animo dalla gioia di rivedere quell' Arsenale, e quelle piroghe di laguna che per le passate vicende avevano sempre considerato come cosa propria, quei buoni cittadini abbandonarono le private occupazioni, i commerci, le industrie, gli insegnamenti, dove, in odio del Governo austriaco, spendevano la vita intelligente ed operosa. E le funzioni militari ed amministrative, ed i titoli corrispondenti ai gradi da essi coperti nel biennio glorioso vennero loro devoluti. Vero è che nessuno parlò loro, nè parlarono essi, di stipendio e di correspettivo: ma siccome percepivano l' assegno nella stessa ragione di tutti gli altri, se ne stettero pazientemente aspettando che l' ora della sistemazione giungesse, ora questa, che se le pollicitazioni fossero state serie, non doveva fallire.

Così servirono dal novembre 1866 all' aprile 1868. La presenza loro negli Uffizii marittimi pareva a tutti arra sicurissima che le proposte della Commissione sarebbero dal Ministero accolte, che agli altri uffiziali non chiamati al servizio fin allora sarebbesi provveduto in modo degno, che a quelli stessi dell' Esercito di terra, per identità di ragione, si sarebbe pensato.

Ma in aprile, quando la Commissione era già scomparsa, e gli assegni vennero per tutti soppressi, ecco contemporaneamente li uffiziali prestanti servizio congedati, lì per li gettati sul lastrico.

È prezzo dell' opera lo avvertire che la maggior parte di essi andavano e vanno distinti per capacità provata, per patriotismo sperimentato alla scuola del carcere e delle deportazioni.

Crudelmente disingannati, offesi nel sentimento della loro personale dignità, vulnerati ne' loro diritti

e ne' loro interessi, — essi addivennero ad un' atto cui nessun buono cittadino si accosta senza viva ripugnanza. Essi chiamarono in causa il signor Ministro della marina, ed attendono dalla giustizia dei tribunali il risarcimento del danno sofferto, i correspettivi insoluti.

Chi può ardire di scagliare una pietra contro la loro domanda?....

Ma intanto dalle cose fino a questo punto esposte rimane disgraziamente dimostrata a fior di evidenza la verità delle seguenti proposizioni:

1. Che, dopo la liberazione del Veneto, il Governo abbandonò la legislazione consacrata del Piemonte e dall' Italia stessa, la quale aveva assicurato ai difensori di Venezia nel 48-49 un privilegio, contro al quale nessun interesse era sôrto a reclamare;

2. Che, rinnegate le particolari precedenze, il Governo si prosciolse, in danno de' Veneti, anche da quei canoni di giustizia riparatrice e di politica nazionale, per virtù dei quali nelle altre provincie del Regno vennero per lo innanzi equamente valutate e tacitate tutte le sventure occorse in dipendenza della causa nazionale;

3. Che, fatta astrazione e dal sistema di privilegio e dal sistema di equità, nessun migliore spediente si affacciò al Governo, tranne quello di cullare con vane lusinghe, con ingannevoli affidamenti, con fallaci parvenze gli animi trepidanti di questi derelitti, li conducendo attraverso un dedalo di incertezze, e di aspettative nelle quali si doveva esaurire poco a poco il tesoro delle loro speranze, a quel giorno in cui sarebbesi pronunziato il disconoscimento aperto de'loro gradi, e delle loro ragioni.

Durissime verità sono codeste, e fatti oltremodo deplorevoli. Ma se dai pregiudicati non si rilevano, come mai è da sperare che la nazionale giustizia li emendi?

V.

Altri atti governativi e legislativi

Abbiamo detto che si evitò con grande cura di emettere qualsiasi disposizione tendente a riconoscere per via diretta i gradi del Governo Veneto.

Dobbiamo ora soggiungere che col R. Decreto 13 novembre 1866 se ne pronunziò in fatto il disconoscimento. Imperocchè con questo i militari già al servizio del Governo austriaco, i quali avevano perduto il loro *grado* ed *impiego* furono reintegrati nel medesimo agli effetti della pensione. Una duplice esclusione era pertanto sancita in termini assai chiari: esclusione di qualunque grado conferito ai non provenienti dall' esercito austriaco: esclusione de' maggiori gradi acquistati dagli stessi ex ufficiali austriaci.

Ma affrettiamoci a dire che questo atto del Governo non produsse a tutta prima fra i Veneti una triste impressione. Varie cause conferirono a dileguarla: il sussidio del quale più sopra si tenne parola largito in ragione dei gradi veneti: la dichiarazione del Regio Decreto che questo dovesse convertirsi in legge: l' esempio dei Decreti corrispondenti emanati nel 1860, stati poi modificati dal Parlamento a favor dei difensori di Venezia.

Le speranze andarono presto deluse.

Lo schema di legge fu da prima presentato alla Camera vitalizia, e nella tornata 3 giugno 1867 venne votato con leggieri varianti di forma. La discussione,

alla quale parteciparono singolarmente i senatori Amani, Scialoia, Farina, e tra i veneti il solo Sagredo. palesò che la vera quistione non fu tampoco sollevata.

Allora soltanto i Veneti militari si accorsero che il pericolo diventava imminente, e per la via delle petizioni alla Camera elettiva provvidero a salvaguardare quello che persistono a credere il proprio diritto. Nè le istanze loro furono vane. Vi fece buon viso la Commissione in una relazione dell' onorevole Bargoni, dove per motivi tanto logici quanto nobili e nobilmente espressi, si addivenne all' accoglimento delle massime seguenti: reintegrazione ne' gradi acquistati sotto il Governo di Venezia: carattere vitalizio a tutte le pensioni: estensione di codesti benefizii a tutti gli aventi grado ed impiego in servizio dello Stato; assicurata la posizione dei chiamati in servizio dal Governo italiano dopo il 13 novembre 1866.

La relazione, e cui parteciparono uomini che si chiamano Cosenz, Bixio, Maldini, conchiude con queste notevolissime parole:

> Imperocchè non v' ha chi non rammenti quanto slancio di pronto ed efficace patriottismo mostrassero i veneti marinai, raccolti dall' Austria a servizio della sua marina, ma ne' cui petti mai non avevano taciuto i santi affetti di patria, alloraquando nei vari punti dell' Adriatico li raggiunse la notizia della liberazione di Venezia. Non v' ha chi non rammenti come abbassata la bandiera nemica veleggiassero ardenti e veloci a recare a Venezia una flottiglia che fu salutata come suo orgoglio e suo palladio. Non v' ha infine chi non rammenti come ufficiali e marinai di quel naviglio ebbero parte importantissima nella lunga e difficile difesa dei cento punti dell' estuario, nei combattimenti che disputarono al nemico il riconquisto di quella che allora giustamente fu detta la Roma del mare, negli sforzi sublimi di tutto un popolo che volle difendersi *ad ogni costo*, e che fu, non vinto, sopraffatto, sol quando alle granate, alle palle, ed alle bombe nemiche si aggiunsero in disperata alleanza il colèra e la fame.

Nè meno esplicite, nè meno concludenti sono le osservazioni che suffragava l' operato della Commissione nominata dalla Camera elettiva per lo esame della legge concernente gli uffiziali di terra. Tranne l'onorevole Maldini e il relatore Bargoni tutti gli altri commissarii furono diversi dai precedenti: qui troviamo i nomi di Bertolami, di Tamaio, di Tenani, di Acerbi, di San Gregorio, di Morpurgo. Ed è notevole come gli argomenti del valore e della gratitudine qui si convertano in altrettante ragioni di giustizia e di politica moralità.

Sarà utile per tutti leggere la parte finale della Relazione:

L' articolo 3 consacra una disposizione, di cui alla vostra Commissione non sembra che possa apparire discutibile in verun modo la rigorosa giustizia; tanto più che si tratta con essa di mettere l'articolo 1 del regio decreto 13 novembre 1866 al sicuro da ogni recriminazione che possa venire sollevata dalle giuste esigenze e dalle lodevoli suscettibilità di quel sentimento nazionale che non patisce nemmeno le involontarie offese. E, per verità — all' indomani del giorno in cui l' Italia ha consentito, in seguito ad un patto internazionale, di accogliere nelle file del proprio esercito e sui legni della propria armata, i militari italiani che servivano nell' esercito o nella marina austriaca, e di accoglierli coi gradi di cui erano rivestiti quando ancora duravano e quando pur testè prorompevano le ostilità fra l' impero austriaco e la nostra nazione — sarebbe una impossibilità morale il disconoscere i gradi e le promozioni che i Veneti, i Mantovani e gli altri Italiani, che così strenuamente pugnarono e così nobilmente soffersero durante il memorabile assedio di Venezia, ebbero a guadagnarsi in una campagna, la quale, considerata, se vuolsi, dal solo lato militare, fu pure tra le più difficili che a gloria d' un popolo ricordi la storia.

La Commissione che fu unanime nello stabilire e formulare i due precedenti articoli, avrebbe voluto che i militari contemplati dalla proposta legge avessero potuto essere ammessi, prima che a far valere diritti di pensione, al servizio attivo. Ma, quantunque col regio decreto 10 gennaio 1861 ciò sia stato ammesso pei militari una volta appartenenti all' esercito delle Due Sicilie, essa ha creduto che tutti

gli altri precedenti avvalorassero troppo efficacemente l'opposizione in proposito nel suo seno manifestata dall'onorevole ministro della guerra, per poter insistere a tradurre in legge quel desiderio.

Ma nello stesso tempo essa ha ritenuto che debbasi attribuire carattere vitalizio a tutte indistintamente le pensioni di cui parla il regio decreto della cui convalidazione si tratta. Ove si consideri — che la pensione di riforma non viene a questi militari applicata per veruno dei titoli stabiliti dalle leggi 22 maggio e 11 luglio 1852 — che essa viene loro imposta a cagione di una presunta incapacità che forma eccezione odiosa alle dette leggi — che perciò in questi casi si applica l'assegnamento di riforma anzichè la pensione di riposo, unicamente per la quistione di tempo, indipendentemente da qualsiasi altra ragione logica o discretiva — che il risultato ultimo di questa applicazione consiste nel far cessare il beneficio della legge precisamente quando. per l'aggravarsi della età, il beneficato ne avrebbe più vivo il bisogno — ove tutto questo si consideri, non potrà, ci sembra, respingersi il criterio dal quale fu condotta la Commissione, allorchè, accettando la diminuzione di somma che è inerente alle pensioni di forma in confronto di quelle di riposo, deliberò di proporre che anche le prime fossero vitalizie, formulando a quest'uopo l'articolo 4 del disegno di legge che ora vi sottopone.

La Commissione ha dovuto presentarvi le sue modificazioni a completamento appunto del progetto di legge, non potendo fare emendamenti al decreto 13 novembre 1866 in forma più diretta.

Perciò essa ha dovuto lasciar sussistere l'articolo 4 del medesimo decreto, quantunque per la legge sui cumuli esso apparisca affatto superfluo.

Ha parimente dovuto lasciar sussistere le locuzioni con cui si parla negli articoli 1 e 2 di quel decreto di militari che *furono privati del grado ed impiego* o di militari che *furono dimessi*, locuzioni che le parvero improprie e capaci forse di rendere illusorio il beneficio della presente legge, se dovessero venire letteralmente accolte dal magistrato incaricato di interpretarla (20). Se non che la Commissione è convinta che la ragion politica della legge, suffragata dalla modificazione portata all'articolo 1 del progetto ministeriale, basti a chiarire che si è voluto parlare di militari che per causa politica *hanno perduto* il loro grado ed impiego, e che di questo fatto potranno per conseguenza fornire le prove assai più facilmente che si

(20) Non è chi non si accorga come la Commissione della Camera fosse presaga al vero.

trattasse di dover produrre documenti emanati dal Governo straniero, cui la più parte di loro si sottraeva, senza curarsi delle disposizioni ch' esso a loro riguardo emanava.

Inspirato da sentimenti che ebbero sempre un culto operoso in seno alla rappresentanza nazionale, destinato a confermare e completare atti di riparatrice giustizia già iniziati dal Governo, il disegno di legge che qui presentiamo ha tutto il diritto alla vostra approvazione. E la Commissione confida che questa non sarà per mancare.

Sotto tali auspicii, fausti oltre ogni dire, presentavasi alla Camera elettiva la legge su gli uffiziali Veneti. Faustissimi erano e per la sodezza luminosa delle ragioni che guidavano la Commissione, e per la quantità ed autorevolezza dei Commissarii i quali, contro il progetto ministeriale, proposero il riconoscimento de' gradi veneti.

Or come avvenne che nella Camera stessa la legge proposta dalla Giunta fu scartata, e il disegno ministeriale trionfò?

Due soli oratori, tutti e due Ministri, sostennero questo ed osteggiarono quella: i signori Broglio, e Bertolè-Viale.

La opposizione dell' on. Broglio, ministro della Pubblica Istruzione, in verità non fu spiegata da alcuno. Se v' era uomo in tutto il Gabinetto a cui dovesse premere di non andare frammischiato in cosifatta discussione, questi era appunto l'on. Broglio, che, relatore, come fu detto, della legge 30 giugno 1861, aveva in quella occasione professato tutt' altri principii. Nella sua relazione 21 maggio egli esprimeva: che quanto ad ogni classe di benemeriti uffiziali era stato adeguatamente provveduto: « ma quanto ai militari prove-
» nienti dall' esercito di Venezia, siccome l' eroica di-
» fesa della sventurata città nel 1849, dopo il doloro-
» so armistizio di Novara, era stato un glorioso fatto
» di quel Governo provvisorio, pareva naturale che ai

» gradi accordati in quell' onorata impresa non si do-
» vesse avere minor riguardo che ai gradi ottenuti nel-
» l'esercito austriaco. La Commissione insisteva dun-
» que presso il Ministero per introdurre nel progetto
» di legge una qualche disposizione che rispondesse
» a questo generoso, o meglio a questo doveroso sen-
» timento. »

Or dunque se la verità vuol essere detta non solamente ai ministri passati, si eziandio agli attuali — l'onorevole Broglio del 1868 cadde in singolare antinomia con le mirabili cose scritte dall' onorevole Broglio nel 1861, mentre, rispondendo ai deputati veneti, sostenne che il Governo di Venezia era pur sempre un governo rivoluzionario, e che il riconoscimento dei gradi agli uffiziali emigrati derivò dal fatto della emigrazione, e non dai segnalati servizii resi dianzi alla patria (21).

La opposizione del signor Ministro della Guerra fu maggiormente tecnica, epperò a discutersi dai nostri deputati maggiormente ardua. Gli onorevoli Marcello, Bembo, Maurogonato per fermo esaurirono ogni maniera di argomenti politici e gli uffiziali serbano loro della strenua difesa vivissima riconoscenza. Ma l'unico dei deputati nostrani, il quale avrebbe potuto e saputo con la potenza e la specialità delle cognizioni, dimostrare la poca solidità de' confronti ministeriali, vogliam dire l' on. Maldini, quantunque per ben due volte pigliasse la parola e fervidamente la tenesse, pur dovette nel miglior punto abbandonarla, costrettovi dal materiale ostacolo che un reuma frapponeva alla voce. Così avvenne che le affermazioni erronee del signor Ministro rimanessero incontese, e così occorre mai sempre che le cagioni più fortuite e

(21) **Tornata 11 gennaio 1868.**

men gravi conferiscano ai partiti resi da un' assemblea deliberante!

Il Generale Bertolè-Viale tentò menomare, togliere anzi, ogni importanza alla legge del 1861, e imprese a sostenere che se nella correzione del Reale Decreto 4 marzo 1860, il Parlamento con apposito articolo dichiarò *soppresse le parole non fatto caso dei gradi acquistati posteriormente al servizio dei governi provvisorii di Lombardia a di Venezia*: « non si trova poi un' articolo in » forza del quale sieno tenuti per buoni i gradi di » Lombardia e Venezia: sono state soppresse quelle » parole perchè la Camera non ha creduto condan- » nare (*sic*) in quel tempo quei gradi, ma essi non fu- » rono da veruna disposizione di legge riconosciuti. »

Ora il signor Ministro, ce lo permetta, in codesta affermazione andò lungi dal vero. Imperocchè non è punto di dubbio che molti uffiziali *Lombardi* i quali avevano militato in Venezia ebbero dal Ministero della Guerra la collocazione a riposo col grado maggiore coperto servendo il paese. E quando piacque al Ministero contendere codesta verità legislativa, la Corte dei Conti solennemente, a sezioni unite, interpretò l' art. 4 della legge 30 giugno come l' affermazione di un diritto concreto e positivo (22). Al Procuratore Generale il Tribunale Supremo rispondeva che la *clausola del Decreto* 1860 *fu revocata*; cioè a dire che la revoca toglieva la giuridica possibilità di collocare a riposo col minor grado avuto dall' Austria un uffiziale lombardo il quale avesse servito a Venezia. Nè altri creda che la Corte così decidendo abbia fatto applicazione anche dell' art. 6 di quella legge, chè questo da solo non avrebbe bastato a beneficare gli uffiziali

(22) Sentenza 18 febbraio 1865 — relatore Scialoia.

lombardi: poichè riferendosi ai soli uffiziali *veneti*, esclude ogni uffiziale che veneto non sia.

Rimane fermo pertanto: che in virtù della legge del 1861 un uffiziale il quale abbia servito a Venezia, e siccome oriundo lombardo dopo il 1861 si fosse trovato in Lombardia, negli anni decorsi ebbe il diritto incontrastabile al riconoscimento del grado conseguito nella difesa della nostra città.

Per ulteriore conseguenza avvi manifesta disformità di trattamento fra un difensore di Venezia *lombardo*, ed un difensore di Venezia *veneto*. E ciò perchè? forse perchè Venezia soggiacque alla somma sventura di essere liberata sette anni più tardi?

Con codesti argomenti e con codesti avversarii la causa degli uffiziali Veneti fu perduta innanzi alla Camera elettiva nel gennaio 1868!! — È debito, è consolazione il soggiungere che la legge passò per pochissimi voti.

Così avremmo bramato che il *leader* del Gabinetto anzichè essere il Ministro che veglia sopra le patrie istorie, e il Ministro che tutela lo splendore dei nostri fasti militari fosse semplicemente il Ministro delle Finanze! Almeno in tal caso la legge sarebbe stata scusata dalla necessità, e gli uffiziali Veneti non avrebbero ragione di esclamare, come le anime dei due amanti dell' Alighieri: *e il modo ancor m' offende*!

VI.

Le discussioni al Senato.

Due volte la quistione degli Ufficiali veneti si è presentata alla Camera vitalizia.

La prima avvenne nel maggio 1867, per iniziativa del sig. Pescetto, allora Ministro della marina, il quale non fece caso delle benevoli disposizioni con cui il suo antecessore, l'onor. Depretis, aveva dato avviatamento alla restaurazione della marina veneta. Il signor Pescetto intese a seppellire una volta per tutte le legittime aspirazioni del nostro paese, e i diritti dei suoi strenui campioni, proponendo alla sanzione legislativa quello schema di legge con cui solo e ristrettivamente si riconobbero i gradi austriaci, aggiudicando agli Ufficiali marittimi la pensione a quelli relativa. È lo schema di legge che poi venne approvato nella tornata del 23 maggio dell'anno passato.

Qui protestiamo che, nell'analisi di questo particolare, resta illeso il rispetto ch'è debito alle persone, la riverenza ai grandi corpi dello Stato.

Ma certo è che la produzione di tale progetto parve insolita alquanto: imperocchè i signori Ministri, anzichè attendere il responso di uno dei due rami del Parlamento, nel medesimo tempo investirono ambedue le Camere della stessa quistione, ch'era unica, ch'era quistione di principio. Mentre il 27 aprile il Ministro per la marina adiva il Senato, il 15 dello

stesso mese egli era stato prevenuto dal Ministro della guerra, che aveva presentato alla Camera elettiva un progetto per gli Ufficiali di terra sostanzialmente identico.

Di tal guisa il gabinetto assicurava a sè medesimo buon giuoco, lanciava in aria due palloni di saggio, divideva le forze degli interessati, ne scompigliava le menti, otteneva vittoria là dove il terreno era a lui più propizio.

Nè ciò solo. La legge fu portata alla discussione della Camera vitalizia non diremo di soppiatto, ma certo inopinatamente così, che non potè essere preceduta da petizioni, che non si udì pur uno dei Senatori a sollevare taluna delle vere difficoltà, che non intervenne tampoco alcuno di quelli stessi oratori, dei quali più tardi fu la causa degli Ufficiali nell'aula vitalizia mirabilmente sostenuta.

Com' è naturale, il dibattimento si aggirò sopra argomenti di forma o di secondaria importanza. Il Ministro ed il Relatore dell' Ufficio Centrale poterono dire, a lor agio, che la legge era una benefica riparazione di patriotiche e nobili sventure. Il Senato accolse tutto senza diffidenza, nè vi fu alcuno, il quale sorgesse a rispondere al signor Pescetto, quando, fra altre varie inesattezze, ebbe ad affermare « che moltissimi degli Ufficiali della Marina veneta, moltissimi di quelli che erano stati ufficiali sotto il governo austriaco ed ai quali pure allude la presente legge furono ammessi a prestare servizio nei gradi che avevano sotto il governo austriaco, e quelli appartenenti all' armata veneta nei gradi che avevano avuto dal Governo provvisorio. »

Chi ci lesse fino a questo punto dev' essere edificato della perfetta cognizione di cose nel signor Ministro d'allora, e della bontà di argomenti con la quale

si ottenne il primo trionfo parlamentare contro i difensori di Venezia!

La seconda discussione al Senato fu ben differente.

Essa comprendeva ambedue i disegni di legge, concernenti gli ufficiali di terra e gli ufficiali di mare, avendo quest' ultimo schema ch' era già stato votato dal Senato, subito alcune modificazioni per parte della Camera elettiva.

Primacchè le relazioni dell' Ufficio Centrale fossero deposte al seggio della presidenza, vennero prodotte, come dicemmo, molte petizioni o di singoli o collettive, taluna delle quali in termini energici e risentiti così da meritare la rejezione: talun' altra per l' opposto con forme severe e logiche riassumeva le migliori ragioni, e dovea valere di per sè a determinare il convincimento della Giunta Senatoria (23). Ma questa Giunta, comecchè composta dei signori Miniscalchi, Lauzi, Giovanola, Caccia e Saracco venne in parte nella opposta sentenza, e sebbene due dei suoi membri, come vedremo tra breve, più tardi sostenessero egregiamente la causa degli Uffiziali, nullameno la relazione si produsse nel senso favorevole al progetto del Ministero.

Il relatore Caccia, con le più insinuanti parole, si appigliò a persuadere il Senato che i due disegni di leggi contenevano un premio amplissimo di incontestate benemerenze.

« È di tutta evidenza — egli scrisse — è un prin-
» cipio ormai indisputabile della legislazione d' Italia,
» rivendicata a libertà, che tutti coloro i quali sia di
» *impieghi civili* sia d' impieghi militari erano investiti

(23) Questa petizione pubblicata per le stampe con la data dell' 8 febbraio recava le firme di una Commissione degli Uffiziali, cioè dei signori Capitani Polidoro, Lucardi, e Larber.

» sotto i cessati governi, e che per causa di *libertà po-
» litica* gli avrebbero perduti, ottenessero in guiderdone
» di quella perdita il veder calcolato per servizio il
» tempo della privazione. Così unicamente si è inteso
» dare un indennizzo di quanto era stato perduto per
» causa di affetto a *libertà politica*, di quanto era stato
» tolto dai cessati *Governi*. »

Lodevoli espressioni sarebbero queste per fermo, laddove non tendessero sotto più aspetti a spostare la quistione. Ma spostarono la quistione, perchè confusero impieghi civili facili a sostituirsi con gradi e carriera d'indole specialissima ed esclusiva, com'è la militare: perchè confusero l'amore della libertà, con la causa dell'indipendenza e con la guerra guerreggiata: perchè confusero il caso di perdita di impieghi e gradi concessi da un Governo abbattuto col diritto acquisito a gradi ed impieghi degnamente ricoperti sotto un Governo nazionale.

Senonchè un'aggiunta all'art. 2 venne per via di emèndamento presentata alla discussione dai senatori Miniscalchi, Belgioioso, Giovanelli, di Castiglia, e Cibrario. Essa era concepita così:

« Ai militari contemplati nei due precedenti arti-
» coli sono riconosciuti i gradi e le promozioni acqui-
» stati in servizio del Governo di Venezia durante la
» difesa degli anni 1848-49. »

Come ognun vede, tale aggiunta era lontana dallo esaurire l'argomento, poichè, mentre mirava a risarcire gli ex-ufficiali austriaci, dimenticava senza commiserazione coloro i quali erano stati solamente ufficiali veneti, benchè avessero pugnato per 17 mesi, ed avessero perduto per tale colpa ogni possibilità di pubblica carriera sotto la dominazione austriaca. Nullameno l'aggiunta lasciava un'addentellato per l'avvenire anche a favore degli altri, e permetteva al Senato

di comprendere ed apprezzare tutta intera la grande controversia.

Perorarono per gli Ufficiali, oltre i signori Miniscalchi e Lauzi dell' Uffizio Centrale, i senatori Costantini e Tecchio, svolgendo con sodezza di ragioni e con gagliardia di affetto il nobile tema. Vorremmo poter riferire in fonte li argomenti principali da loro addotti; ma ciascuno di questi trova nella nostra opera que' maggiori riscontri che abbiamo potuto raccogliere, e qui devonsi fornire soltanto il concetto dell'ultima discussione nella Camera vitalizia, così, a non distrare l' attenzione del lettore, toccheremo unicamente del nuovo elemento che in linea di fatto venne messo innanzi dal senatore Tecchio.

Fra gli argomenti indiretti co' quali dal banco dei Ministri fu insinuato che il benefizio de' precedenti legislativi non doveva profittare agli Uffiziali veneti rimasti in patria, si sostenne che il riconoscimento de'gradi, nel 50, 51, 61, 65, traesse origine dal patriotismo chiarito col fatto dell' esilio e della partecipazione alle guerre nostre, mentre gli uffiziali rimasti in patria avessero palesato, nonchè altro, tiepidezza di sentimenti.

A cosiffatta obbiezione, acuta come strale, l' illustre senatore ha resistito vittoriosamente, arrecando, ancor più della usata facondia e del personale suo credito, arrecando un fatto, di cui, egli stesso fu testimone e parte: la offerta, cioè, degli Ufficiali medesimi nel 1859 a combattere le patrie battaglie, e la negativa giustificata e razionale del Conte di Cavour.

Ecco le parole e i documenti esibiti. Dopo aver dichiarato la opinione che rimanendo in patria sotto un giogo abborrito gli Uffiziali veneti abbiano efficacemente concorso a quella resistenza passiva, che persuase l' Europa come fra l' Austria ed il Veneto fosse

impossibile ogni termine di onesto componimento, il signor Tecchio soggiunge:

Del resto, debbo io dire le ragioni per le quali costoro non sono venuti in Piemonte nel 1859? Io ve le dirò, e ben le posso dire, perchè quivi hanno molti che ricordano qual ufficio facessi nel 1859 d'intelligenza col ministro Cavour.

Questi ufficiali mi avevano scritto, mi avevano fatto scrivere, mandato messi perchè offerissi in nome loro i loro servizi al Governo Sardo.

Il conte Cavour *non volle* che venissero; e sapete perchè non volle? Perchè allora egli era d'opinione che sarebbe opportuno in caso di guerra che si muovesse qualche sollevazione favorevole alle spalle dell'Austriaco, e perchè la sollevazione non cadesse nelle mani di gente la quale l'avesse usufruttata a mal pro, egli desiderava che stessero nel Veneto quelli antichi ufficiali che avrebbero potuto e organnizzarla e dirigerla.

Io ne ho meco le prove, fra le altre codesta, che non si volevano se non che i soli giovani, ed anche, si diceva, per buone ragioni, i giovani colti, e bennati.

« Torino 19 febbraio 1859.

Ministero della guerra,

Sottoscritto Colonnello Monti, che come il Ministro ben sa, era il Direttore generale della divisione delle leve.

« A tenore dei verbali concerti avuti ieri colla S. V., questo Ministero acconsente che i giovani provenienti dal Canton Ticino » (questa era una frase diplomatica che si usava a quel tempo perchè non si voleva dire provenienti dalla Lombardia, dal Ticino, o dal Po) « i quali desiderano prendere servizio nell'Esercito possano direttamente presentarsi alla Commissione instituita nel quartiere Cittadella muniti di una proposta sottoscritta dalla S. V., ed indiretta al signor C. Conti Presidente di quella Commissione. »

« Desidera lo stesso Ministero, che Ella si valga con molto riserbo di tale facoltà, e non adotti il predetto ripiego eccezionale se non a favore di quei pochi giovani, che sono colti e ben nati. »

Così, o Signori, allora si credeva, che non fosse opportuno, non fosse politico, che venissero se non i giovani, ed anche che ne venissero pochi.

Ora si fa un torto a codesti vegliardi, a codesti veterani della guerra della indipendenza e della libertà di non essere venuti!

Ieri io ho invocato il Conte di Cavour; oggi lo invoco con molta maggior ragione, e sono certo che se egli fosse presente, (e così Dio lo volesse!) direbbe che io sto nel vero, e che sono il custode di quelle tradizioni delle quali il medesimo mi fu maestro. Del resto, questi Ufficiali veneti che rimasero nella Venezia, credete che siano stati disutili od ingloriosi? Ma se essi avessero voluto piegare il collo all'Austria, credete forse che allora i giovani, o i popolani avrebbero continuato in quella resistenza passiva della quale io parlava testè? Tutti continuarono nella resistenza passiva, perchè vedevano innanzi loro come antesignani cotesti veterani i quali erano della resistenza passiva maestri ed esempio.

Per queste ragioni, Signori, considerato che il fatto della fusione venne compiuto, che non venne mai disdetto, che il fatto della rioccupazione straniera ha potuto durare quanto è durato, ma non ha potuto sconvolgere ed alterare o distruggere il diritto, io spero che voi vedrete nell'animo vostro con quanto diritto sia stato proposto dall'onorevole Miniscalchi e colleghi l'emendamento.

Voi sapete quanto io ami l'Italia, il Governo Italiano, la gloria italiana; ora potrei io escirmene da quest'aula oggi col dolorosissimo pensiero, che noi per i nostri ufficiali di Venezia facciamo meno di ciò che non abbia oggi stesso o ieri l'Austria per i suoi *honved*, ossia volontari dell'Ungheria del 1848? L'Austria pochi giorni or sono ha riconosciuti i gradi dati a tutti gli *honved*, volontari del 1848, e noi non li vogliamo riconoscere agli ufficiali di Venezia (24)!

Erano troppo poderose codeste ragioni, erane state troppo vivamente applaudite da tutti i banchi del Senato, perchè il Presidente del Consiglio abbandonasse il Relatore ed il Ministro della Guerra alle sorti della battaglia. Che anzi egli medesimo si accorse della grave difficoltà la quale si frapponeva alla vittoria, e vi girò all'intorno mediante taluna di quelle eccezioni che dilatorie non solo in foro si chiamano, sì eziandio nei Parlamenti. Quindi sagacemente avvertì come mancassero tutti i criterii occorrenti allo accertamento del

(24) Atti Parl. 20 febbraio 1868, pag. 478.

fatto, come la sanzione del principio porterebbe a lontane conseguenze, come potranno *far uso della iniziativa parlamentare quei senatori i quali credessero che altri difensori di Venezia non siano contemplati dalla presente legge e meritino particolare attenzione.*

Il pensiero dell' onor. Generale Menabrea era fecondo. Fu côlto a volo dal Senatore Vigliani, il quale propose il seguente ordine del giorno.

« Il Senato non ravvisando opportuno di risolvere in questa discussione la grave questione sollevata dall' emendamento proposto dal Senatore Miniscalchi perchè esso eccede l' oggetto del disegno di legge in esame, ed esige uno speciale e maturo studio, passa all'ordine del giorno. »

A sua volta, il Relatore propose altro ordine del giorno, il quale sebbene più breve, apparve più esplicito, e però conciliante. Affrettiamoci a dire che fu accolto dal Ministero, e che anzi lo stesso Ministro per lo Interno pregò l' onor. Vigliani di accettare l' ordine del giorno Caccia. Avvenuta l' accettazione, fu approvato a grande maggioranza. Esso era concepito così:

» **Senza pregiudicare quanto è oggetto**
» **dell' emendamento Miniscalchi, il Senato**
» **passa all' ordine del giorno.**

Questa votazione, alla quale parteciparono — è bene notarlo — gli stessi oratori favorevoli ai veneti uffiziali, non è un equivoco. Chi volesse sostenere che con tale partito il Senato riconobbe soltanto lo incontroverso principio della iniziativa parlamentare, e non piuttosto la importanza e la equità della mozione Miniscalchi mostrerebbe rispettare assai poco i dibattimenti della Camera vitalizia, ed in concreto comprendere ancor meno la sequela di quelle vicende, di quei discorsi onde furono ripiene le memorabili tornate del 19 e del 20 febbraio.

Quando una legge è votata da un' Assemblea deliberante sotto riserva di un emendamento assai più benefico e largo, segno è che di questo venne in massima riconosciuta l' alta convenienza e la somma giustizia.

Resta fermo per conseguenza che se la discussione della legge fu alla Camera elettiva esaurita, alla Camera vitalizia per contro essa è stata sospesa. La legge passò, ma rimane un' addentellato al quale i diritti lesi possono con lusinga di bene appigliarsi, al quale così il Legislatore come il potere esecutivo devono mostrarsi in egual modo rispettosi.

VII.

Il diritto di posliminio.

Dalle cose fin qui esposte apparendo le ragioni precipue le quali militano per gli Uffiziali veneti, è spianata la via alla dichiarazione di quei particolari, donde il Legislatore trarrà gli ultimi criterii delle sue volontà.

Non dobbiamo però abbandonare questo terreno storico-legislativo, senza riferire che nello stadio estremo della discussione, cioè nella seconda discussione al Senato, un nuovo argomento, non più d' equità o di politica convenienza, ma tutto di giustizia, si fece innanzi, anche questo mercè l' onor. Tecchio. Nessuno pria di lui vi aveva avvisato, ed egli lo toccò di volo, come appunto vanno toccate le ragioni di stretto diritto nelle Assemblee politiche.

Ecco le parole del signor Tecchio:

« Io pregherei l'onor. signor Ministro a volere accettare l'emendamento non solo perchè sia richiesto da equità, ma voluto da giustizia. »

« In questo consesso nel quale siedono tanti magistrati eminenti e tanti eminenti giureconsulti, non è bisogno che io ricordi i diritti cosidetti del *postliminio* per effetto dei quali, quando un paese che formava parte di uno Stato occupato da forza straniera, (come appunto avvenne di Venezia) viene nuovamente liberato e si ricongiunga alla madre patria, gli Ufficiali militari tornano alla patria con quei medesimi gradi, con quei medesimi diritti che avevano prima che l'occupazione straniera fosse intervenuta. L'unico caso in cui questi Ufficiali avrebbero potuto perdere il loro grado, voi sapete o signori, qual è: ve lo dica Paolo nella legge se non erro sesta del digesto *De captivis*: *postliminio carent qui armis victi hostibus se dederunt.* Se gli Ufficiali veneti dopo che Venezia fu vinta dalle armi austriache avessero fatta dedizione all'Austria, allora avrebbero perduti i diritti del *postliminio*, ma non ve ne ebbe un solo che abbia fatta questa dedizione.

« Tutti stettero colla testa alta come dettava la coscienza del dovere adempito.

« Dunque anche il diritto di *postliminio* sta per noi. Che se il Parlamento aderendo alla proposta dell'onor. Sig. Ministro, non facesse giustizia, si vedrebbe di poi che i Magistrati la farebbero largamente, come la fece la Corte dei Conti nel caso del generale Solera. »

Leggendo codeste parole, confessiamo che a tutta prima — (e ne dia venia l'onorando Senatore) — noi abbiamo paventato che il sereno e maturo consiglio dell'eminente legista fosse stato in parte assorbito dal santo zelo del patrono, in parte dominato dalla foga oratoria. Ma poi, ravvisandoci, abbiamo avvertito che quell'oratore e quel patrono personificavano il primo magistrato del Veneto, e che giammai l'uomo politico avrebbe professato una teorica, alla quale il supremo giudice più tardi non potesse soscrivere.

Con tali predisposizioni vagliato l'argomento, ci siamo posti a noi stessi il duplice quesito: *Se i gradi*

militari si possano ricuperare per posliminio — Se occorra a tal uopo una legge positiva.

Che i gradi militari non si ricuperassero giammai per posliminio venne detto dagli interpreti del Diritto Romano, allorquando chiosarono la legge 1, Cod. *de re militari.* Questa legge suona così: *Stipendia et donativa temporis quo apud hostes fuisse te dicis, restitui tibi postliminio regresso restitutoque non jure desideras.*

Quantunque il tema delle cose militari sia strettamente connesso al posliminio, e non paresse perciò disputabile l'applicazione della legge, nonpertanto gli interpreti, animati dal desiderio di conciliare la ragione romana coi dettami inconcussi della ragion naturale, rilevarono che il testo de *re militari* era circoscritto agli *stipendii scaduti* durante il tempo della cattività.

Si risalì al motivo supremo determinante la legge, e fu primo il Puffendorf a far notare come sarebbe stata cosa ingiusta che il Sovrano tenesse per sè quei beni dei sudditi dal nemico loro rapiti; giustizia esigere che fossero restituiti ai rispettivi proprietarii (25). Alla sua osservazione faceva riscontro il comprensivo Rescritto degli Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio testi i quali suffragavano mirabilmente la ermeneutica di Puffendorf e dei razionalisti successivi: *recepturos jure postliminii ea quae ante tenuerunt etsi a fisco nostro possideantur* (26).

Man mano che i tempi procedono scorgesi la teoria del posliminio allargarsi, e diventare più feconda.

I costumi vi si conformano: gli esempi si moltiplicano. Sul finire del secolo XVI, Grozio, dichiarando il giure della guerra e della pace, insegna che secondo la ragione delle genti non solo tutte le *cose*,

(25) Puffendorf. Diritto Naturale e delle Genti. Lib. VIII Cap. 6, § 22.
(26) Cod. *De post. reversis et redemptis* l. 19.

si eziandio tutti *i diritti* sono ricuperati mediante il posliminio (27).

Nel secolo scorso, il dottore più celebrato in codesta scienza, il Vattel, applica alle teorie del posliminio anche il principio utilitario, e dopo aver ammonito i Regnanti che *non v' ha dominio assicurato all' infuori di quello il quale sia gradevole alle persone sopra cui si esercita*(28), e dopo aver posto nella giustizia il fondamento del posliminio, il pensatore di Neufchâtel scrive che « *allorquando un paese è caduto in mano del nemico, se per qualche felice avvenimento ritorni in potestà del Sovrano non è dubbio che questi non debba ritornare nel pristino stato le persone,* **rimetterle ne' loro diritti**, *restituire i beni, insomma ristabilire ogni cosa, come prima che il nemico se ne fosse reso padrone* (29). »

Questi principii sono stati viemmaggiormente accolti dalla moderna giurisprudenza internazionale. Heffter, che fu quegli il quale trattò il tema con metodo e chiarezza superiori di ogni altro, spiega come se le leggi romane non ammettevano i reclami per gli stipendi militari decorsi durante la schavitù, da un lato la interpretazione di quel testo fu mai sempre oggetto di contestazione, e dall' altro poi e il testo delle leggi moderne e le considerazioni della equità ebbero costantemente risoluto la quistione nel senso favorevole ai reclamanti (30).

Finalmente, il signor Pradier-Foderé che recentissimamente commentando il Grozio, raccoglieva quanto di più incontroverso offra oggidì la scienza del pubblico giure, dopo aver riferito ed accettato le

(27) *Grozio*. Lib. 3, Cap. IX. § 3.
(28) *Vattel. Droit des Gens*. Notes. § 202, 205.
(29) Id. Lib. III, Cap. 14.
(30) *Heffter*. Droit International § 190 et notes. Berlin. E. Schraeider. 1837.

cose sovraesposte, afferma che « il *diritto di posliminio esiste di per sè, nè ha mestieri della sanzione di leggi positive interne* (31). »

Ben dunque aveva ragione l' onorando Senatore Tecchio di invocare il diritto di posliminio, e di avververtirne il Senato. Senz' uopo di un testo scritto, ma per i canoni eterni di giustizia, pei principii del giure delle genti, per le consuetudini stesse accolte presso le nazioni civili. per l' autorità concorde degli scrittori — gli uffiziali che nel 1848 difesero in Venezia la Monarchia Piemontese della quale oggi son parte, essendo quest' essa Monarchia parte cospicua del Regno d' Italia — hanno titolo a ricuperare i propri gradi, indipendentemente da ogni considerazione di privilegi, di parità di trattamento in casi analoghi, di beneplacito legislativo.

Fra le moderne nazioni civili, la Francia offre un grande esempio dal debito che incumbe allo Stato di rifare i danni prodotti da una condizione di cose legalmente cangiata. E sebbene l' esempio sia fornito da un Governo, il quale sotto molti rispetti meritò censura anzichè elogio, pure noi lo adduciamo, imperocchè fu sempre nostro avviso che le buoni lezioni sieno da riceversi là dove si danno.

È noto che la rivoluzione francese del 1789, per legge ineluttabile del proprio svolgimento, aveva dovuto reagire con ogni mezzo alle macchinazioni della nobiltà che, rifuggita presso le Corti di Germania, andava cospirando contro la patria, e ne ajutava i nemici, e con essi divideva ogni battaglia—da Iemmappes a Vaterloo.

(31) *Pradier-Foderè.* Le droit de la Guerre par Grotius. Vol. 3, Lib. III. Cap. IX. — Paris. Guillaumin 1867.

Fra i mezzi stati adibiti, il più energico, come ognun sa, fu la confisca di beni degli emigrati (32).

Ma, appena cessati i furori della reazione repubblicana, appena ottenute le prime vittorie ed iniziato un regime regolare, si pensò a menomare e possibilmente a distruggere le conseguenze di quelle leggi. Cominciò a farlo il Senatoconsulto 6 floreale anno X (33).

Man mano che il reggimento imperiale e poscia il borbonico si venivano instaurando, una sequela di provvedimenti legislativi e governativi ridusse a' minimi termini le avvenute confische.

Già tutta una generazione era passata: il primo quarto del secolo era compiuto, la memoria dei danni pressochè scomparsa, quando al Regno di Luigi XVIII succedette, male preconizzato, quello di Carlo X, e la prima legislatura venne investita di un progetto di legge tendente ancora a risarcire gli antichi emigrati.

Tanta era, nella nazione francese, la coscienza del debito incontrato verso le vittime del passato, che il discorso della Corona annunciante quel provvedimento venne accolto con favore universale, senza distinzione di partiti (34)!

Eppure, votare un milliardo per completare il rifacimento degli emigrati equivaleva approvarne la condotta, condannare anco una volta le guerre nazionali, rinnegare nel modo il più esplicito que' principii di libertà e di eguaglianza che avevano mutato aspetto alla Francia, e collocatala alla testa de' paesi civili. Ad onta di tutti così fatti ostacoli il nobilissimo senso della equità prevalse, e ai 27 aprile del 1825 venne

(32) Decreti dell'Assemblea nazionale 9 febbraio, 30 marzo, 8 aprile 1792.
(33) 26 aprile 1802.
(34) *De Barante.* Vie de Royer-Collard Vol. 2. p. 239.

promulgata la legge che prese il nome del *milliardo*, e ripristinò ogni emigrato ne' beni che erano stati alienati dal Governo, rifondendo a ciascuna famiglia il valore degli stessi!

Or, ciò che la Francia reazionaria ha operato di bene non si dovrà imitare dal Regno d' Italia? — In verità, era molto più facile al Governo di Carlo X schermirsi dal debito rivoluzionario che al Governo di Vittorio Emmanuele esimersi dalle obbligazioni nazionali!

O si teme che riconoscendo i gradi veneti una logica necessità costringa poscia l' Italia a rifare quei pubblici danni che sotto forma di prestiti e di cartamoneta il Governo di Venezia dovette arrecare a cittadini dell' assediata città?

Ma chi ha pensato finora a reclamare per ciò? Quali istanze si produssero? Qual deputato ne mosse domanda? Se qualche infimo speculatore, o qualche mente inferma, ne' primi istanti della patria liberazione, sentì palpitare la fibra di codesto interesse, le malsonanti querimonie furono aspramente ricacciate in gola a coloro dalla pubblica opinione: e gli scrittori che se ne fecero l' eco da prima si picchiarono il petto dappoi: e se un pubblicista cinicamente tolse a programma la rivendicazione di quell' avere s' accorse a proprie spese di aver sbagliata la via.

La quistione de' gradi militari è dunque sola ed isolata: si può decidere senza tratto successivo. E il Governo italiano che in nome della politica convenienza ha riconosciuto tutte le proprietà dei principi spodestati, tutti i debiti da essi contratti, tutti i gradi da essi conferiti, tutti i servigi a quelli resi, non avrebbe buona grazia a respingere più oltre servigi, gradi, debiti che si propongono in virtù del santo diritto di posliminio, e che si avvanzano nel gran nome d'Italia.

VIII.

Analisi ed applicazione delle leggi 1 e 5 marzo 1868.

Noi fin qui abbiamo veduto quali fossero le precedenze, gli auspicii, gli influssi sotto cui nacquero le due leggi che regolano oggidì il diritto degli uffiziali veneti di mare e di terra. E se al tenore di una rimostranza moderata e calma com' è la nostra si addicesse lo alzare il velo che ricopre la votazione delle leggi medesime ne' due rami del Parlamento, forse non ci tornerebbe difficile chiarire come un cumulo di disgraziate combinazioni nonchè di casi avversi e di convenienze estranee cospirassero a gara e determinassero, o seducessero la maggioranza di suffragi. Imperocchè pur troppo è vero che le leggi anch' esse hanno il loro destino! massime quelle d' interesse, dove la ragione de' principii è fluttuante per modo che nei migliori tempi della Repubblica Romana venne fatta facoltà al popolo di chiedere ogni biennio la legge agraria!

Vediamo adesso quali diritti sieno stati dal patrio legislatore riconosciuti,e in che modo se ne regolasse dal Governo lo esercizio.

Le due leggi 1 e 5 marzo sono sostanzialmente identiche: con la prima si provvede agli uffiziali di terra, con la seconda agli uffiziali di mare. Con entrambi si ammettono gli uffiziali ed assimilati a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di rifor-

ma col grado anteriormente perduto od abbandonato nell' esercito austriaco. Quelli che prima del 1848 non avevano servito l' Austria, non acquistarono difendendo la patria diritto alcuno: quelli che sul campo di battaglia ottennero promozioni sono di bel nuovo degradati.

La sola differenza che corre fra le due leggi questa è che, provvedendo agli uffiziali fuuzionari di marina, il Legislatore si è sentito in dovere di ovviare ad una incertezza in ordine ad alquanti di loro, i quali dal 13 novembre 1866 erano stati dal Governo chiamati al servizio dello Arsenale e della Amministrazione marittima.

Per codesta categoria, della quale più sopra abbiamo fatto cenno, il buon Legislatore, erroneamente credendo, e dichiarando l'errore, che durante il servizio avessero gli uffiziali ricevuto uno speciale *assegno,* statuì che potessero venire dal Governo richiamati in attività di servizio.

Affrettiamoci a dire che non se ne fece nulla. Siamo in Gennaio e neppur *uno* di quelli uffiziali o funzionari fu dal Governo richiamato!.....

Come poi la volontà legislativa venne eseguita in questa parte, così, ci addolora il notarlo, venne elusa in ogni altra.

Il Legislatore aveva *reintegrato* gli uffiziali ed assimilati *ne'gradi avuti dall'Austria:* egli li aveva *ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma.*

La legge speciale pertanto teneva luogo pei singoli del *Decreto Reale* di giubilazione, che, per le massime vigenti nel Regno, è necessario affinchè la Corte dei Conti proceda alla liquidazione della pensione in favore del funzionario, sia militare o civile. Non occorreva alcun altro giudizio per parte del potere esecutivo.

E chi afferma codesto non siamo noi soltanto, ma sì il Relatore dell'Uffizio Centrale al Senato, l'onorevole Caccia, il quale proferì queste parole: « per le » disposizioni di questo Decreto essendo *ipso jure* col- » locati a riposo tutti i militari che appartenevano alle » provincie Venete, non resta al potere esecutivo alcun » atto da compiere. »

Ma al Governo non piacque intendere la cosa di tal maniera: e con Decreto 12 marzo istituì una Commissione incaricata *di verificare i titoli degli uffiziali ed assimilati, onde essere ammessi a far valere i titoli alla pensione di riposo o di riforma che possa loro competere in forza della legge* 5 *marzo* 1868.

Una verifica di titoli per farli valere? In verità lo ufficio è tanto insolito, quanto la locuzione è triste. Pure con questa formula appunto la Commissione intitola tutti gli atti suoi, co' quali, anzichè liquidare i titoli, trova il modo per impedire che sieno sperimentati i diritti.

Dobbiamo aggiungere che gli elementi onde la Commissione stessa è composta accoppiano felicemente il concetto della gerarchia dicasterica e della sollecitudine per le pubbliche finanze. Contrammiragli e generali alle dipendenze del Ministero, Procuratori e Membri della Corte dei Conti, ecco i primi giudici, i quali oppongono una prima trincea alle domande di *verifica*. Superata questa dal reclamante, occorre affrontare la seconda, che è appunto la sezione della Corte dei Conti, dove gli uffiziali Veneti incontrano altri elementi, così a loro propizi siccome i primi: incontrano, cioè, oltre la doverosa e legale tutela della pubblica pecunia e lo spirito di fiscalità ch'è l'istituto della *Seconda Sezione* della Corte dei Conti, taluno fra i giudici il quale in Senato fu esplicito avversario della

legge, tal altro che ha già reso il proprio voto nella Commissione liquidatrice.

Comodissimo sistema è codesto, il quale permette nella applicazione della legge le cose le più strane, ed obbliga i beneficati a percorrere un tirocinio doloroso anzi inaudito, una vera *via crucis* per conseguire il proprio diritto.

Così avviene che talora la Corte dei Conti dinieghi un diritto già ammesso dalla Commissione liquidatrice, cioè a dire che l'uffiziale naufraghi proprio quando credevasi in porto (35): tal altra occorre che la Commissione liquidatrice, senza addurre buone ragioni *non creda di trasmettere la istanza alla R. Corte dei Conti, poichè certo quel dicastero avrebbe molte difficoltà che porterebbero alla reiezione della domanda* (36).

Ciò posto il sistema presenta per lo interessato tutti gli inconvenienti di sottostare ad un doppio giudice, mentre è risaputo *che il giudizio di due non fu mai buono*; più vi aggiunge tutti gl' inconvenienti di subire una sola e medesima autorità la quale in definitiva sotto uno o sotto l'altro nome *giudica e manda secondo che avvinghia.*

Non è pertanto meraviglia se da cosifatto congegno siano uscite tali e tante *decisioni* contrarie agli uffiziali Veneti ed alle loro vedove ed orfani che la legge oggimai, meno a pochi fortunati, fu per tutti gli altri una pretta delusione.

Se noi diciamo vero, si risponda da chiunque, percorrendo la seguente rivista delle applicazioni finora fatte, avverta come le categorie delle persone eccepite debbano essere appunto le categorie più numerose, e poi si conchiuda se la equità e la ragione-

(35) **Ric. Contarini e Vedove.**
(36) **Ric. Larber.**

volezza presiedano ad una giurisprudenza dove s' interpreta mai sempre nel modo più odioso una legge che pur si dice benefica (37).

La Commissione liquidatrice si è ricusata di riconoscere i brevetti rilasciati dal Governo di Venezia negli ultimi giorni dell' assedio, ovvero i controfirmati del solo Segretario Generale del Governo e dal Municipio (38) la qual cosa si comprenderebbe possibile se fosse quistione di aggiudicare pensioni ragguagliate a quei brevetti; ma non si comprende affatto quando i medesimi devono servire soltanto a giustificare la qualità di uffiziali che difesero Venezia.

La Commissione ha respinto la domanda di pensione ogni qualvolta l'uffiziale veneto (già basso uffiziale sotto l' Austria) ricevette il suo congedo regolare dal restaurato Governo, sia per *termine di capitolazione che per invalidità* (39) e la respinse perchè, nel suo giudizio, un congedo regolare *esclude la perdita del grado per causa politica.* Ma che arzigogolo è codesto mai? Ritorniamo a quant'è detto di sopra. La perdita del grado per causa politica si potrebbe intendere esclusa dal congedo se si trattasse di uomini che fossero stati uffiziali sotto l' Austria; ma chi era sottouffiziale o soldato aveva il grado subordinato al debito di capitolazione. L' Austria non volle mantenere i gradi veneti, e sta bene; ma non è questa una ragione sufficiente perchè la Commissione italiana si ricusi dal riconoscere la perdita de' gradi austriaci.

In terzo luogo, vennero respinte le domande degli uffiziali che nell' imperiale esercito erano sempli-

(37) V. Rapporto Caccia in Senato.
(38) Ricorso Trani ed altri.
(39) Ricorsi Trovò, Sandi, Gasparini, Metzler, Piotto, Farinella, Pietrobelli ed altri.

ci gregari o *comuni*, perchè non avevano *grado* nè *impiego* (40).

In quarto luogo, se i sottoufficiali divenuti uffiziali durante l'assedio, anzichè congedati vennero dall'Austria retrogradati, e, per via di pena, coatti al servizio, la Commissione non li ammette nemmanco alla pensione per altro ordine di motivi, cioè a dire perchè equipara a suo talento quel servizio coatto al servizio facoltativo, al servizio, cioè, che rende per legge l'uffiziale immeritevole del riconoscimento del grado austriaco (41). Duro a dirsi, ma non c'è via di mezzo: o gli ex-sottouffiziali furono dal Governo straniero congedati, o no: nell'un caso e nell'altro essi hanno perduto il benefizio della legge.

In quinto luogo, la Commissione fu oltremodo severa nel respingere le domande di coloro che ripresero un impiego *qualunque* sotto l'Austria. Se un uffiziale, per non morire di fame, accettò il posto dell'usciere, o se un intendente generale stette qualche tempo precario diurnista di un austriaca autorità, gli si tenne conto di tali umiliazioni, e si scambiarono con la deliberata volontà di coadiuvare il Governo straniero (42).

In sesto luogo, vennero respinte le istanze dei difensori di Venezia, i quali avevano gettato lunge da loro la bianca divisa dell'uffiziale austriaco prima del 21 marzo 1848. E sia che *l'abbandono* del grado avvenisse in epoca molto prossima a questa, cioè quando il nazionale movimento era da ognuno presentito (43) o sia pure che fosse avvenuto in altra occasione di

(40) Ric. Vecelli, Zamboni ecc.
(41) Ric. Turri ed altri.
(42) Ric. Tessaretta, Spiridoff ecc.
(43) Ric. Larber.

parziali rivolgimenti politici (44), e per quantunque le intelligenze fra l' uffiziale dimissionario e i patrioti fossero evidentissime e giustificate, la Commissione fu irremovibile nel suo diniego.

Indarno la discussione seguita al Senato del Regno illuminò. Indarno lo emendamento proposto dall' ufficio Centrale, e sostenuto dal Relatore, l' onorevole Caccia, all' intento di riconoscere solo i gradi *perduti*, ossia di escludere gli *abbandonati*, venne dal Senato respinto. Indarno il Ministro della Guerra attestò che la Corte dei Conti aveva costantemente applicato le disposizioni di legge sancite per i lombardi che erano stati *privati* dei loro gradi anche ai lombardi che li avevano *volontariamente abbandonati*. Indarno il Senatore Tecchio, dichiarava di accettare, anzichè il progetto dell' Ufficio, il ministeriale, siccome quello che contemplava tutti gli uffiziali i quali non avessero *continuato nel servizio austriaco*, siccome quello che non *introduceva nessuna disparità tra la condizione degli uffiziali veneti e la condizione degli altri uffiziali d' Italia contemplati dalle leggi precedenti*. Il Senato discusse e votò indarno tuttociò: la mente del legislatore, manifestissima a tutti, fu solamente oscura per la Commissione liquidatrice.

Finalmente vennero respinte tutte le istanze alle vedove ed agli orfani degli uffiziali premorti alla emanazione della legge. Vi sono vedove ed orfani di uomini che perirono sul campo di battaglia (45), di uomini che avevano oltre quarant' anni di servizio (46), di uomini che sono morti in esilio (47) di uomini che diedero alla patria anche più figli rimasti feriti, pri-

(44) Ric. Pera ed altri.
(45) Ric. Cima, Baroni, ed altri.
(46) Ric. Muzzarelli, ed altri.
(47) Suman, Talento, ed altri.

gionieri, e cadaveri nelle campagne combattute dal Regio esercito di questi ultimi anni (48).

Dinnanzi tante sventure, è doveroso notare, che la Commissione liquidatrice, rimesso alquanto del suo rigore, con le deliberazioni del maggio, giugno e luglio aveva steso soccorrevole mano a quella ventina di famiglie che per la massima parte languiscono nella miseria. Ma ciò che non fece la Commissione, fece la Sezione seconda della Corte dei Conti, e con una sequela di giudicati diniegò ogni diritto a quelle infelici.

Certo, se v' ha questione nella quale la lettera della legge corrisponda allo spirito di essa, è la questione delle vedove: nè qui è loco a svolgerla profondamente. Ma dato pure e non concesso che i termini dello articolo 6 fossero per avventura tali da legittimare una ambiguità, è sempre a deplorarsi che la Corte nel dubbio siasi appigliata a quella interpretazione, onde il soccorso fu diniegato a cui ne ha maggiore il bisogno, onde le vedove de' militari sono collocate in condizione deteriore delle civili, onde le vedove degli uffiziali veneti non sono pari alle altre del Regno.

Naturalmente queste derelitte sperimentano anche esse il più difficile di tutti i giudizii — il richiamo d' innanzi la Corte medesima a classi unite.

Ma intanto la categoria loro vuole essere aggiunta alle precedenti, che vennero fino ad ora escluse. E quando l' addizione è compiuta, involontariamente col pensiero si chiede: quanti saranno i beneficati dalle leggi 1 e 5 marzo 1868? Pur troppo, bisogna concludere che il benefizio è una eccezione, e che la regola è la esclusione da quello.

Or noi, senza dire cosa la quale ad alcuno possa personalmente spiacere, siamo a questo punto trasci-

(48) Ric. Petrizzevich.

nati al seguente dilemma: O il patrio Legislatore nel lo accordare ai veneti quel meno che per lui si poteva ha deliberatamente voluto che la concessa e parziale riparazione fosse illusoria — ovvero le volontà di lui, vennero, nonchè eluse, calpestate da coloro medesimi a' quali ne era affidato lo eseguimento.

In ambedue le ipotesi, è giuocoforza convenire che le leggi 1 e 5 marzo 1868 vanno rifatte.

IX.

Statistica degli Uffiziali.

Allorquando nel Veneto si conobbe la sentenza proferitasi dal Parlamento, un solo pensiero si diffuse fra tutti coloro che ne furono colpiti. — Il supremo bisogno di provvedere a così dolorosa emergenza sospinse tutti i difensori di Venezia all' associazione.

Raccolti nel concetto comune di rivendicare l'onore di un nome, animati dall' unico desiderio di appianare gli ostacoli che fin allora erano stati con ragione frapposti al riconoscimento de' gradi, poste in disparte le distinzioni di armi, di classi, di origini, di patriotiche imprese, gli Uffiziali avvisarono la convenienza di procedere alla constatazione del loro numero esatto, affinchè i Legislatori non fossero per avventura sconsigliati ad udire i più giusti reclami dalla preoccupazione delle infinite conseguenze, che accogliendo il principio potrebbero derivare.

Non era invero una ubbia quella innanzi alla quale erasi arretrato il Senato del Regno nella discussione dell' emendamento Miniscalchi.

La quistione colà si era allargata: il dibattito fra i Senatori Tecchio, Lauzi, Cibrario e il proponente da un lato, il Ministro della Guerra e il Presidente del Consiglio dall' altro aveva esteso la controversia nel senso che non trattavasi di riconoscere soltanto i gradi veneti agli ex-uffiziali austriaci, sì eziandio tutti i gradi conferiti dal Governo di Venezia, astrazione fatta dalla provenienza dell' Uffiziale. Ciò diede opportunità al Senatore Vigliani di porre innanzi una pregiudiziale. « Noi ignoriamo, disse, quali e quanti sieno quelli » di cui ora peroriamo la causa. Ma tutti noi siamo » persuasi che la questione debba essere risolta con » riguardo di giustizia per tutti coloro che alla bene- » merenza della patria hanno eguale diritto. Per con- » seguenza mi permetto di sottoporre al Senato un'or- » dine del giorno col quale la questione non sarebbe » pregiudicata, ma sarebbe rinviata, secondo il desi- » derio che nella discussione è già stato a parer mio » opportunamente manifestato, a migliore occasione. » Allora il Senato potrà esaminare profondamente tutte » le circostanze di fatto, tutte le condizioni che vo- » gliono essere prese ad esame. Si potrà allora esa- » minare la portata finanziaria che la risoluzione sa- » rà per avere, oggetto come voi ben comprendete » nella condizione attuale delle nostre finanze molto » importante e che noi, senza mancare a gravissimi » doveri, non potremmo porre in dimenticanza. »

Queste ragionevolissime considerazioni trionfarono, e, come abbiamo ricordato più sopra, il pregiudiziale ordine del giorno venne votato.

Per tal modo gli uffiziali Veneti, vedendo innanzi a loro tracciata la via, nè si abbandonarono ad inconsulte ed intempestive querimonie, nè si accinsero a rinnovare sterili istanze.

Nell'adunanza tenutasi il 1 marzo, elettasi la Commissione di rappresentanza si demandò a questa lo incarico di formare la statistica degli uffiziali superstiti e di provvedere al fine comune in quel modo che stimasse migliore.

Immediatamente la Commissione rese di pubblica ragione il proprio compito, e col mezzo dei giornali, invitò ad esibire i propri titoli tutti gli uffiziali che avevano difeso Venezia e non erano peranco riammessi in servizio ovvero collocati a riposo.

Tutti i giornali d' Italia e parecchi stranieri — sia detto a loro elogio ed a testimonianza di gratitudine per parte della Commissione — riferirono e replicatamente l' annunzio.

Fu da prima stabilito un termine alla presentazione dei documenti: poi il termine stesso fu prorogato, in riguardo peculiare a quelli che dimorassero fuori d'Italia, poi si finì con lo accettare i titoli, sebbene arrivati in ritardo e fuori tempo. Così avvenne che nella seconda metà del mese di aprile e nel successivo maggio pervenissero alla Commissione domande e carte giustificative da Svizzera, dal Levante, dall' Egitto e sino dalle Americhe.

Questi particolari abbiamo voluto avvertire affinchè non cada alcun dubbio che l' operato sia stato tale da raggiungere la maggiore e più scrupolosa esattezza.

Quando la Commissione afferma al patrio Legislatore che gli uffiziali superstiti, i quali profitterebbero di un riconoscimento di gradi sono 372, essa pronunzia una cifra precisa, e, senza escludere la possibilità che un' altra decina di persone si presentassero più tardi a riempiere i vani dei deceduti in questo frattempo, ha la convinzione più ferma che tale cifra non subirà alterazione sensibile.

Nella disamina dei titoli non si è voluto, nè si è dovuto prescindere dal tenere conto di una prima distinzione fra gli uffiziali di nuova nomina e coloro che provenivano dall'esercito o dalla marina imperiale: non che nel concetto della Commissione e di fronte all'instato eguale riconoscimento dei gradi veneti la differenza potesse avere alcun peso; ma bensì in riguardo al criterio legislativo più sopra accennato, secondo il quale questi ultimi, vuoi per la presunta maggiore utilità recata col servizio, vuoi per la perdita della carriera non facilmente sostituibile, vennero più di proposito contemplati ne' discorsi di talun oratore, e nello stesso ordine del giorno Miniscalchi.

Tale categoria è composta di 207 uffiziali, 172 dei quali disertarono il 22 marzo 1848, abbandonando le file o le pensioni dell' Austria, (Tab. I) e 35 recarono nella difesa di Venezia i maggiori servigii di una istituzione militare, comunque avessero lasciato le bandiere austriache prima di quel tempo (Tab. II). Tuttociò quanto al numero delle persone. Se poi in ordine al preventivo delle passività si deduca la cifra che oggidì lo stato corrisponde ai 172 uffiziali ragguagliate ai gradi austriaci, il riconoscimento dei maggiori gradi acquistati nell' assedio importerebbe per le finanze un aggravio annuo di Lire 131,000. È da notarsi che dallo specchio comparativo riluce la verità della proposizione da noi superiormente annunciata a pagina 10, cioè a dire che le promozioni nei diecisette mesi di guerra guerreggiata non superarono in media uno a due gradi.

Succede la categoria degli uffiziali provenienti dal ceto dei capitani mercantili (Tab. III). Si avvisò di distinguerla, siccome quella che, per la specialità delle cognizioni marittime ne'singoli individui, recò un'ajuto cospicuo alla piazza assediata, mentre d' altro lato ta-

lun d'essi non potè più mai ricuperare la patente sotto la dominazione austriaca, ovvero essendo stato precedentemente per anni molti capitano del *Lloyd* perdette eziandio ogni diritto di pensione. Avvi chi versa in ambedue questi casi, p. e. il capitano cav. Lombardo.

Dalla tabella IV risulta che 11 uffiziali provennero dagli impieghi civili. Siccome poi lo esame dei documenti esibiti fornì alla Commissione la sicurezza che quasi nessun d'essi aveva precedentemente percorso negli uffizii civili una carriera tale da arrecare sensibile aumento nel computo degli anni di servizio, venne accolto per tutti l'unico criterio di ragguagliare la pensione a 18 anni di servizio, valutandola così per anni 9, e in ragione dei due terzi del minimo, a mente della legge 25 maggio 1852.

Ad eguale stregua fu commisurato il diritto di coloro che non prestarono allo Stato l'opera propria anteriormente al marzo 1848. La classe di questi uffiziali consta di 142, fra i quali uno solo è stato uffiziale superiore (Tab. V).

I quali dati riepilogando, apparisce come l'aggravio totale che arrecherà alle finanze il riconoscimento de' gradi conseguiti dai difensori di Venezia non è se non che apparentemente di Lire annue 447,180; imperocchè da tale cifra complessiva voglionsi dedurre le ricordate Lire 148,020 oggidì stanziate dallo Stato in virtù delle leggi 1 e 5 marzo 1868: epperò il maggior onere risultante sarebbe di sole Lire 299,160.

Senonchè questa residua medesima cifra più di altre passività di tal fatta, è suscettiva di falcidia: imperocchè la età ormai raggiunta dalla massima parte degli uffiziali superstiti, e la quantità delle pensioni che, a mente delle leggi italiane dovrebbero essere temporanee importano una ragguardevole e progressiva ammortizzazione.

Laddove si oonsideri che dei 372 difensori di Venezia non meno di 85 hanno oltrepassata la età di sessant' anni, e non meno di 273 hanno oltrepassata la età di cinquanta (Tab. VII), si arguirà facilmente che la graduale estensione avviene nel volgere di brevissimo tempo (Tab. VIII).

Lo spoglio di tutte le cifre premesse venne operato dalla Commissione con la più scrupolosa diligenza ed in seguito al più severo esame de' documenti presentati. Le domande d' iscrizione sfornite di prove non si rigettarono, poichè il farlo avrebbe snaturato lo scopo della statistica, ed alterato i risultamenti della medesima: ma si proseguirono con le richieste ai singoli producenti, con le informazioni presso i pubblici uffizii e presso i privati, con confronti negli elenchi religiosamente custoditi durante i quattro lustri decorsi.

Una indagine più di tutte difficile e delicata fu quella che concerneva la ripresa di un servigio qualunque per parte dei difensori veneti sotto la austriaca dominazione.

Nonpertanto era indispensabile il porre in sodo anche codesto punto, affinchè il Legislatore potesse rendersi ragione della domanda e nei riguardi politici e nei finanziarii. Per gli uni, egli ha diritto di conoscere se il rispetto alla patria gloria ed alla dignità nazionale sia stato maculato da facili e numerose transazioni con lo straniero. Per gli altri, deve sapere se e quanti fra gli uffiziali, accumulando la benemerenza patriotica coi servizii austriaci, possano accampare altri diritti di pensione, secondo il giure pubblico italiano certamente liquidabili.

Bilanciando i due rapporti — confesseremo francamente — fummo perplessi se augurare la preponderanza del primo anzichè del secondo elemento. Im-

perocchè egli è ben vero che per il Governo *nazionale* le privazioni ed i patimenti costituire dovrebbero sempre il massimo dei titoli al favore legislativo, ma è vero altresì che non vien dato a potenza umana il prescindere da quella infelice condizione di cose, nella quale versò la patria prima del 1860, e il Veneto specialmente prima del 1866. — Ora le leggi finora emanate ci educarono a riguardare come un principio di pretta giustizia il riconoscimento degli anni di servizio prestato ai governi spodestati, senza distinzione fra l' austriaco e il borbonico, fra il papale e il lorenese.

Il difficile dell' indagine sorgeva poi in guisa di corollario dalla stessa indole dilicata dell' argomento: chè, senza ledere la soggettiva attendibilità delle singole dichiarazioni, si presentava manifesto, per chi abbia pratica della umana natura, la tendenza a sottacere una pagina della vita preceduta dal bisogno, accompagnata dall' umiliazione, e seguita dal pentimento: pagina che il sottacere pareva, nonchè lecito, onesto in chiunque non scorgesse a tutta prima nè la necessità del confessarla, nè la competenza della Commissione a richiederla.

Epperò la Commissione, attinse in proposito alle più sicure sorgenti le notizie di fatto dalle quali risultò; che **non uno** de' difensori veneti consentì ad essere ripristinato nelle file militari austriache col grado di uffiziale: che parecchi per contro espiarono la degradazione, e dovettero subire come *gregari* il dolore di un servizio coatto fino al conseguimento del congedo: che finalmente coloro i quali negli impieghi civili trovarono un pane fra i 372 furono all' incirca sessanta.

Ma trovarono un pane a rigor di parola: non una carriera dignitosa, non un correspettivo onesto alle

fatiche dell' impiegato, nè tampoco la stabilità del collocamento.

Era l'ufficio precario compensato mese per mese — amovibile ad ogni istante, privo di aspiri, soggetto ad ognuno, con tutti gli obblighi del funzionario, senza prerogative e senza diritti. Nessuno fra quelli ha percorso una gerarchia, che lo metta in grado di preferire lo stipendio, alla pensione, per quantunque tenue, dell' uffiziale. Dunque dall' accettazione di simili ufficii non si potrà inferire che gl' investiti siano stati sedotti a facili accomodamenti col governo dianzi combattuto. Quell' accettazione non può esprimere se non che la potenza del bisogno e la misura delle ostilità onde, in ogni maniera di altre occupazioni, erano dall' Austria proseguiti i poveri difensori di Venezia.

Senonchè di fronte alla cifra dei malarrivati diurnisti va il numero di coloro che perdurarono nell' opporre allo straniero la passiva eppur energica resistenza, da cui questo trasse il primo argomento all' abbandono delle nostre provincie: conviene riferire di riscontro il numero cospicuo di coloro che dal 49 al 68 parteciparono alle patrie battaglie, e nulla meno non conseguirono nè i benefizii della legge 7 luglio 1861, nè quelli della legge 23 aprile 1865 (49): finalmente s'aggiungano quelli che ne' Comitati seguenti, nelle carceri, negli esilii mantennero alto il nome de'difensori di Venezia; e sarà giuoco forza conchiudere che in questi paesi ricaduti nel decorso ventennio per ben due volte sotto la schiavitù, avviliti, scorati, il fuoco sacro del corag-

(49) Riuscì impossibile alla Commissione lo accertare il numero preciso: crede però di non andare di essi errata facendolo ascendere oltre una cinquantina. Fra questi ricordiamo a titolo di elogio i signori Cellini, Viani, Musolo, Pusinich, Pertegnazza ecc.

gio e della speranza venne custodito, piucchè da ogni altra classe, da questa legione di prodi.

Senza eccedere in una particolareggiata analisi delle opere patriotiche la quale se minuziosa avrebbe facilmente vestito le sembianze di una ostentazione, come pure senza escludere la possibilità di altre benemerenze per avventura pretermesse, la Commissione ha stimato suo dovere di compilare un breve elenco di coloro che, *per pubblica scienza* o per *irrecusabili documenti*, risultarono aver giovato alla patria e patito per essa dalla difesa in poi (Tab. IX).

Quest' ultimo degli estremi che si rassegnano al Legislatore ha una sola ragione d' essere ed un solo fine: esso è destinato a smentire lo addebito di tiepidezza che venne sommessamente lanciato agli uffiziali rimasti in patria.

X.

Conclusione.

Raccogliamo ora gli sparsi elementi e le precipue osservazioni, onde va contraddistinta da ogni altra questa specialissima e gravissima controversia.

È in noi fiducia di essere pervenuti a chiarire i punti seguenti:

Che la legge di fusione, perfettamente compiuta nel 1848, dà il primo fondamento giuridico alle istanze di quelli, i quali furono uffiziali nell' Esercito e nella Marina di Re Carlo Alberto.

Che la guerra strenuamente e lungamente guerreggiata, fra gli stenti della fame e i fremiti del con-

tagio, costituisce dirimpetto alla Nazione un titolo politico, in virtù di cui i difensori dell'assediata città e dell'estuario, lunge dall'andare preteriti, meritano un atto di predilezione per parte del patrio Legislatore.

Che predilezione essi ebbero e privilegi effettivamente ottennero dalla onestà liberale e spontanea sì del Parlamento Piemontese, e sì del primo Parlamento Italiano per le leggi del 50, del 51, del 61, del 65.

Che, subito dopo liberata Venezia, il potere esecutivo accennò a proseguire le nobili tradizioni fino allora rispettate, e diede agli uffiziali rimessi in patria incarichi ed assegni tali da significare il più indubbio affidamento di loro diritti.

Che, mutato Ministero, i due rami del Parlamento vennero investiti di due progetti di legge i quali apparvero in opposizione aperta a codesti diritti ed a codesti precedenti: ma nella Camera elettiva dove la leggi, sebbene con esigua maggioranza, passarono, la discussione per avventura non esaurì il soggetto: nella Camera vitalizia per contro, dove il dibattito fu completato, una riserva sospensiva lasciò incolume la definizion finale della vertenza.

Che le leggi 1 e 5 marzo 1868, o sia per ambiguità di testo o sia per malvolere di interpreti vennero eseguite in forma tale da eludere ogni propizio intendimento de' legislatori, e diventare per la maggior parte de' veneti uffiziali una lettera morta, una delusione crudele.

Che da tale doppio ordine di fatti sorgendo ineluttabile la riassunzione della vertenza, non è d'uopo d'invocare privilegi perchè sieno paghi i voti de' difensori di Venezia: basta a ciò l'applicazione larga e coscienziosa di quelli stessi principii di equità nazionale a' quali si è

informata finora l'Italia nel bilanciare il concorso dei suoi figli, i singoli sagrifizii, le rispettive ragioni.

Che infine il numero di questi derelitti dall' italiana giustizia è si cospicuo da potersi riguardare la loro causa come un fomite di generali doglianze, mentre d' altro canto il numero stesso è relativamente tenue per modo da non gravare di soverchio con le pensioni la pubblica finanza.

Da tutte le precedenti proposizioni se ci fosse lecito dedurre un corollario, nel quale si riassumesse ogni instata aggiudicazione de'diritti, ogni esaudimento delle preghiere rassegnate dagli uffiziali Veneti, così da noi verrebbe tale corollario rispettosamente formulato:

1. I Militari e assimilati già al servizio austriaco, come pure i Capitani marittimi a lungo corso, i quali diventarono uffiziali ed in tale qualità conferirono alla difesa di Venezia negli anni 1848-49 e posteriormente non perdettero la cittadinanza italiana, saranno reintegrati ne' maggiori gradi da essi coperti all' effetto di conseguire la pensione.

2. Quei cittadini che in qualità di uffiziali od assimilati prestarono servizio nella difesa di Venezia negli anni suddetti, purchè non abbiano perduto la cittadinanza italiana, avranno riconosciuti i loro gradi alli effetto medesimo.

3. Le pensioni saranno regolate a norma delle leggi del Regno, computandosi a favore degli uffiziali gli anni decorsi dall' anno 1848.

4. I benefizii della presente legge saranno dinegati a quelli fra i difensori di Venezia, i quali posteriormente alla restaurazione del 1849 avessero accettato un servizio militare non coatto dal Governo austriaco.

Gli uffiziali poi, i quali abbiano assunto servizio civile o dal Governo austriaco o dal Governo nazionale avranno diritto di optare fra i benefizii lor derivanti dagli art. 1 e 2 e i diritti nascenti dal servizio posteriore al 1848. La opzione dovrà avvenire nel termine di sei mesi dalla data della presente.

5. Gli uffiziali ed assimilati di cui negli art. 1 e 2 potranno venire chiamati dal Governo in attività di servizio.

6. L'effetto della presente legge, cioè la decorrenza delle pensioni con la medesima accordate daterà per gli uffiziali di cui all'art. 1 dal dì della promulgazione della stessa: per gli uffiziali di cui all'art. 2 il servizio sarà computato a tutto il 13 novembre 1866, senza che il tempo decorso dopo quest'ultima data fino alla emanazione della legge dia diritto a pagamento di arretrati.

Il primo articolo intende a due principali fini: toglie di mezzo le questioni, cavillose anzichè no, pur troppo sollevate nell'applicazione delle leggi 1 e 5 marzo, la cui locuzione di *gradi austriaci perduti od abbandonati* diede luogo a quantità di eccezioni, a richieste di prove impossibili, ad inguistizie gravissime e certamente non volute dall'autorità legislativa. Il fatto del servizio precedente alla difesa di Venezia, come bastava per sè a costituire l'uffiziale veneto in pericolosa condizione di fronte all'Austria, come bastava per sè a porre in grado l'uffiziale di arrecare più proficuo concorso alla causa patria, egualmente deve bastare da solo, senz'uopo di altri requisiti, senza bisogno di giustificare la diserzione flagrante, o la dimissione motivata. L'altro fine di quest'articolo quello è di dirimere ogni differenza fra coloro che sotto l'Austria erano uffiziali e coloro che non lo erano. Chi conosce in qual modo fossero organati l'esercito e la

marina dell'Austria, per fermo non chiede ragione di cosifatta eguaglianza. Per chi ciò non sapesse valga il considerare che eguale responsabilità i sotto uffiziali hanno incorso, che distintissimi servizi singolarmente nella istruzione hanno prestato, che la carriera essi pure ebbero spezzata, e che molti fra loro dovettero sottostare alla immeritata degradazione, al servizio del gregario incorporato per forza.

La parità di diritti che dagli art. 1 e 2 risulta accordata agli ex militari ed ai cittadini non è che apparente: imperocchè, con l'art. 3 sottoponendosi le pensioni alla legge italiana, non cade dubbio che mentre i primi, se non tutti, certo per la massima parte avranno ragione al collocamento di riposo, i secondi invece non potranno vantare altro titolo che al collocamento di *riforma*. — Questo medesimo art. 3, accennando alle leggi del Regno, provvede eziandio per gli orfani e per le vedove senza uopo di una speciale menzione.

L'art. 4 trova la sua ragione di essere nel carattere eminentemente politico, eminentemente patriotico della presente domanda, carattere che non vuolsi menomare nè per vedute accessorie di beneficenza, nè per qualche riguardo di convenienza. La Commissione già protestò che nessuno degli uffiziali veneti ha contaminato la memoria della gloriosa ed infelice Città riprendendo le insegne imperiali: ma se qualche ingannevole ommissione nell'appuramento di simile dato statistico per avventura si fosse intrusa, se taluno immemore di sè avesse nel tempo della oppressione ricinto la spada dell'oppressore, non è giusto che il torto personale di lui si rifletta sopra tutti gli altri, e tolga all'intero sodalizio de' commilitoni quella luce di serbato amor patrio che ne è il maggior decoro.

Un giudizio altrettanto severo non vuolsi però pronunziare sopra coloro che trovarono un sostentamento

adoperandosi nelle fatiche dell' ammanuense o dell' applicato agli uffizii governativi, e là espiarono la colpa di aver preso le armi. Per questa categoria l' alinea dell' articolo 4 antiviene ad ambedue i termini del seguente dilemma: o la occupazione ottenuta, di sua natura infima, non somministra titolo ad un assegno valutabile, e ragion vuole che la facoltà di optare fra tale assegno e la pensione, vitalizia o temporanea, di uffiziale veneto, faccia salvo il primo diritto acquisito: ovvero la qualità e la durata dell' impiego possono dare origine ad un provvedimento di riposo, vogliasi per il trattato di pace con l'Austria, vogliasi per le leggi italiane, ed in tal caso la ragione egualmente persuade che il carattere di uffiziale veneto non abbia a ritorcersi in pregiudizio di chi ha percorso con qualche successo altra pubblica carriera. Questa seconda ipotesi, per quantunque si dilunghi dal vero, e per quantunque si presenti destituita da pratica attualità doveva non pertanto anch' essa contemplarsi nella definizione di simili rapporti.

L' art. 5 significa, piucchè altro, un sentimento doveroso, mentre nello stesso tempo, è la espressione di un astratto desiderio. Gli uffiziali veneti chiedono la reintegrazione ne' gradi all' effetto della pensione, perchè inane sarebbe il concetto di rientrare oggidì tutti nelle fila dell' esercito e della marina. Ma il collocamento a riposo od a riforma non avviene, per la maggior parte di loro, nè in causa della legale età, nè in causa di punizione disciplinare. Versiamo in tema di una legge speciale, in cui lo stato di quiescenza sì ne' riguardi dello uffiziale, che ne' riguardi pubblici, diventa un peggio-andare. È conveniente pertanto che se la patria, tosto o tardi, avrà bisogno dell' opera e della esperienza di codesti suoi figli, nessuno di loro vi si sottragga, e il diritto del pensionato

non assorba il debito del cittadino. Forse in un giorno di supremo bisogno il Governo nazionale potrebbe trovare in ciò un alleviamento di pesi, una sorgente di non infecondi ajuti!

Finalmente la distinzione che si viene proponendo nell' art. 6 trae radice dalle leggi 1 e 5 marzo, dove il computo de' servizii essendo stato limitato al novembre 1866 per gli uffiziali a'quali venne riconosciuto il grado austriaco, parità di motivo consiglia agli altri uffiziali di non isperare condizione migliore. Nè questi poi nè quelli dalla riferita limitazione avranno argomento a pretendere arretrati.

Qui poniamo termine alle discrete dimostranze ed alle fervide preghiere de' difensori di Venezia.

Il riconoscimento di quei gradi che furono acquistati e tenuti degnamente di fronte al nemico, non è per loro, nè può per alcuno scambiarsi con una questione di mero interesse. I veterani rivendicano l'onore del nome.

Essi hanno un giorno della loro vita che fu glorioso: hanno scritto una pagina del nazionale riscatto, e vogliono con le istanze loro ottenere che quel giorno, che quella pagina sieno consacrati dalla parola del Legislatore.

La sicurezza del nostro porto, i vantaggi della laguna e dell' arsenale de' veneziani vennero da altri ricercati nelle storie de' secoli antichi o nelle gesta dei condottieri francesi, o nelle parole degli ammiragli oltremarini. Ma la coscienza di quelle forze italiane sorge per avventura assai più pronta e più consolante per chi voglia ravvivare alla mente la splen-

dida parte della nazionale epopea che è stato l'ultimo assedio.

E il Governo del Re il ricordò solennemente, fregiando la bandiera della città con medaglia d'oro; ma la insigne distinzione è incompleta, finchè i difensori alla cui opra è pur dovuta tanta parte di gloria non hanno il diritto di rivestire la militare divisa, non hanno un mezzo che li abiliti a dirsi soldati di quella bandiera.

Se fosse cosa, nonchè lecita, possibile accennare alla maestà legislativa l'esempio di altri Stati, metterebbe conto richiamarsi all'Austria che recentemente riconobbe gli *honved*, insorti ungheresi, avversarii suoi, e che per identità di ragione oggidì riconoscerebbe i gradi dei veneti: o richiamarsi alla Spagna liberata, che per primo atto assicura la sorte de'propri liberatori, ed ottiene il plauso del Generale Prim, il quale nella Circolare del 6 novembre asseverò « non
» esservi ragione di allarmarsi degli slanci di entusia-
» smo di un popolo, che si occupa di misurare l'esten-
» sione dei diritti acquistati in una campagna di quin-
» dici giorni, e ch'egli vuol conservati. »

Ma il Legislatore italiano non ha mestieri di esempi, nè d'incitamenti alle nobili risoluzioni. Egli ha provveduto finora con larghezza di propositi per tutti coloro che conferirono alla unità ed alla libertà della patria: non una impresa è caduta in obblio, non una classe di militari fu sagrificata.

Rimangono gli Uffiziali di Venezia.

Quando la sorte loro sïa fissata, questa prima parte della storia nazionale affermerà che l'Italia fu giusta e buona madre a tutti i suoi figli.

TABELLA I.

Dimostrante la differenza fra le pensioni oggi in corso giusta le leggi 1 *e* 5 *marzo* 1868, *e la spesa corrispondente ai maggiori gradi conseguiti a Venezia negli anni* 1848-49.

***Ufficiali ed assimilati Veneti di terra e di mare che si trovarono in servizio austriaco il* 21 *marzo* 1848**

	N.	Lire
Capitano di Vascello o Colonnello	1	3800
Capitani di Corvetta o Maggiori	4	10,000
Tenenti di Vascello o Capitani effettivi	9	17,100
Tenenti di Fregata o Capitani Tenenti	6	11,400
Alfieri di Vascello o primi Tenenti	25	51,250
Alfieri di Fregata o secondi Tenenti	20	22,000
Cadetto di Marina	1	1100
Foriere Ragionato	1	1000
Munizionieri	5	5000
Sergenti	5	3600
Caporali	15	8625
Primi Cannonieri	3	1395
Nocchiere	1	820
Pilota	1	820
Quartiermastri	3	1725
Sotto uffiziali d' infanteria marina	27	11,715
Ajntante del Corpo degli Operaj	1	465
Due operaj di prima classe	2	790
Ispettore Portiere	1	465
Allievi erariali del Collegio militare	3	»
Capitani (di Terra)	3	5700
Primi Tenenti (di Terra)	3	3750
Secondi tenenti (di Terra)	5	5500
Sotto uffiziali (di Terra)	27	»
Totale	172	148020

	N.	Lire
Maggior Generale	1	5750
Capitani di Vascello o Colonnelli	2	7600
Capitani di Fregata o Tenenti Colonnelli	3	9000
Capitani di Corvetta o Maggiori	7	17,500
Tenenti di Vascello o Capitani effettivi	45	80,500
Tenenti di Fregata o Capitani Tenenti	17	32,300
Alfieri di Vascello o primi Tenenti	17	21,250
Alfieri di fregata o secondi Tenenti	40	44,000
Cadetti di Marina	2	2200
Tenente Colonnello (di Terra)	1	3000
Maggiori (di Terra)	4	10,000
Capitani (di Terra)	10	19,000
Primi Tenenti (di Terra)	12	15,000
Secondi Tenenti (di Terra)	11	12,100
Totale	172	279200

Calcolati 30 anni di servizio in media

TABELLA II.

Ufficiali Veneti che avevano servito l'Austria militarmente e cessato il servizio prima del 21 *marzo* 1848, *e delle pensioni che loro spetterebbero dal riconoscimento dei gradi conseguiti alla difesa di Venezia negli anni* 1848-49.

	Individui	Lire	C.
Tenente Colonnello .	1	2000	»
Maggiore	1	1666	»
Capitani	14	17724	»
Primi Tenenti . .	12	9000	»
Sotto Tenenti . .	7	4662	»
Totale Lire		35052	»
Individui N.	35		

TABELLA III.

Ufficiali Veneti provenienti dal ceto dei Capitani mercantili marittimi.

	Individui	Lire	C.
Alfieri di Vascello	1	750	»
Alfieri di Fregata	8	5328	»
Cadetti di Marina	3	1998	»
Totale Lire		8076	»
Individui N.	12		

TABELLA IV.

Ufficiali Veneti provenienti da impieghi civili, che per aver servito negli anni 1848-49 alla difesa di Venezia perdettero l' impiego.

	Individui	Lire	C.
Tenente Colonnello .	1	2000	»
Maggiore	1	1666	»
Capitano	1	1266	»
Primi Tenenti . .	4	3000	»
Secondi Tenenti . .	4	2664	»
Totale Lire		10596	»
Individui N.	11		

TABELLA V.

Ufficiali Veneti che il 21 *marzo* 1848 *erano particolari civili.*

	Individui	Lire	C.
Maggiore	1	1666	»
Capitani.	24	30384	»
Primi Tenenti . .	51	38250	»
Secondi Tenenti . .	63	41958	»
Cadetti	3	1998	»
Totale Lire	»	114256	»
Individui N.	142		

TABELLA VI.

RICAPITOLAZIONE

dimostrante la differenza complessiva fra la spesa oggi sostenuta dall'Erario, giusta le leggi 1 e 5 marzo 1868 e la maggiore somma voluta dal riconoscimento dei gradi coperti a Venezia negli anni 1848-49.

Individui N		Importo giusta le leggi 1 e 5 marzo 1868 Lire	C.	Importo del riconoscimento dei gradi conseguiti negli anni 1848-49 Lire	C.
172	TABELLA I. dimostrante la differenza fra le pensioni oggi in corso giusta le leggi 1 e 5 marzo 1868 e la spesa corrispondente ai maggiori gradi conseguiti a Venezia negli anni 1848-49.	148,020	”	279,200	”
35	TABELLA II. Ufficiali Veneti che avevano servito l'Austria militarmente e cessato il servizio prima del 21 marzo 1848, e delle pensioni che loro spetterebbero dal riconoscimento dei gradi	”	”	35,052	”
11	TABELLA III. Ufficiali Veneti provenienti da impieghi civili, che per aver preso servizio militare negli anni 1848-49 alla difesa di Venezia perdettero l'impiego.	”	”	10,596	”
12	TABELLA IV. Ufficiali Veneti provenienti dal ceto dei Capitani mercantili marittimi.	”		8076	”
142	TABELLA V. Ufficiali Veneti che il 21 marzo 1848 erano particolari civili.	”	”	114,256	”
372	Totale Lire	148,020	”	447,180	”
	Annua differenza in più pei gradi del 1848-49 »	299,160	”	”	”
	Somma Lire	447,180	”	447,180	”

TABELLA VII.

Graduazioni di età raggiunte nel maggio 1868 dagli Ufficiali Veneti.

	Quantità numerica degli Ufficiali Veneti che giunsero all' età					
	di circa anni 45	dai 45 ai 50	dai 50 ai 55	dai 55 ai 60	dai 60 in più	Totale
In servizio militare austriaco nel 21 marzo 1848	15	37	34	36	50	172
Altre categorie	25	24	82	36	35	200

TABELLA VIII.

Dimostrante la graduale estinzione dell'onere al quale devono sottostare le Finanze dello Stato.

Presi per base i criteri delle Società Assicuratrici si presume la durata della vita dell'Uomo:

a 45 anni di anni 15
» 50 » » » 13
» 55 » » » 10
» 60 » » » 8
» 65 » » » 6

Su questa base e colla scorta della precedente Tabella VII sopra le L. 131,180 dimostrate necessarie per le maggiori pensioni vitalizie col divisore medio di L. 762:67 per individuo si avranno i seguenti risultati.

Le L. 131,180 dopo 6 anni per la presuntiva morte di 50 individui saranno gradualmente ridotte a L. 93,046.

Le L. 93,046 dopo 2 anni successivi per la mancanza di 36 individui si ridurranno a L. 65,590.

Le L. 65,590 dopo 2 anni ancora per la mancanza di 34 individui si ridurranno a L. 39,660.

Le L. 39,660 dopo 3 anni ancora per la mancanza di 37 individui si ridurranno a L. 11,441.

Le quali L. 11,441 si estinguono affatto nel successivo periodo di 2 anni, per cui la intiera somma sparisce nel corso di anni 15.

Riguardo all'altra spesa di L. 16,780 riferibile alle pensioni temporanee da estinguersi totalmente dopo 9 anni, questa spesa subirà egualmente la legge di graduata estinzione in relazione alle differenti età degl'individui, e sopra un calcolo egualmente proporzionale dopo 6 anni si ridurrà a sole L. 140,580, due anni dopo a sole L. 110,140 per estinguersi affatto l'anno successivo.

TABELLA IX.

1. GIOVANNI ANDREASI. — Fece parte del Comitato segreto Nazionale. Fornì al Governo italiano e per esso al Cav. Pietro Conti, Maggiore del Genio, il piano della fortezza di Pola, i tipi di parziali fortificazioni, i dati sull'organamento militari, e continuati riscontri a questo relativi, massime in riguardo alla città di Venezia ed estuario. Perciò nel 1859 fu invitato a non emigrare.
2. PIETRO GIUSTI. — Membro del Comitato segreto nazionale di Chioggia. Promosse l'emigrazione, e venne condannato a domicilio coatto.
3. LUIGI SALVINI. — Membro del Comitato di Venezia. Il 19 agosto 1864 fu decretato il di lui arresto. Potè salvarsi con la fuga: tenne, in emigrazione, la corrispondenza col Comitato medesimo.
4. FRANCESCO ROSA. — Arrestato e processato per cospirazione, subì il carcere per aver favorito la emigrazione ed aver fatto parte del Comitato segreto.
5. PIETRO MARINONI. — Membro del Comitato. Ebbe più perquisizioni. Fu arrestato il 29 giugno 1864 sotto accusa di alto tradimento: sostenne il carcere per oltre 10 mesi. Emigrò.
6. GIOVANNI BAGATTO. — Membro del Comitato. Cooperò attivamente alle emigrazioni. Fu ordinato il suo arresto in gennaio 1863. Emigrò.
7. ALESSANDRO MILLER. — Membro del Comitato di Verona: condannato a morte per alto tradimento. Il Comitato Centrale di Torino ricevette le sue carte topografiche ed altri lavori: s'ebbe lettere di ringraziamento dal Ministro della Guerra Generale Petitti.
8. ANTONIO BRIGHENTI. — Membro del Comitato di Vicenza. Efficace promotore della emigrazione de' volontarii.
9. FRANCESCO MOLON. — Membro del Comitato di Vicenza. Espulso dal Governo Austriaco in maggio 1866.
10. ANTONIO PAPESSO. — Membro del Comitato veronese. Da lui erano guidati al confine i disertori.
11. GIUSEPPE ROMANELLO. — Più volte perseguitato, e più volte arrestato. Posto in libertà per mancanza di prove che facesse parte del Comitato di Chioggia.
12. VETTORE MOROLIN. — Membro del Comitato di Venezia. Arrestato e detenuto per qualche mese nel 1860. Arrestato di

nuovo nel 1862, fu sostenuto in carcere per oltre un'anno e mezzo, poi condannato a 14 anni di lavori forzati. Graziato, emigrò.

13. VINCENZO TIRONI. — Membro del Comitato di Treviso. Condannato a morte, ebbe commutata la pena in 5 anni di detenzione a Theresienstadt. Dopo liberato, venne arrestato e processato una seconda volta. Liberato il Veneto, S. M. il Re Vittorio Emmanuele gli inviò una medaglia d'argento con apposita iscrizione.
14. GIO. BATT. FERRARI. — Membro del Comitato. Nel 1852 arrestato e tradotto a Mantova. Soppressa quella procedura per Decreto Imperiale, proseguì a favorire l'emigrazione ed a tenere corrispondenza col Ministero della Guerra a Torino.
15. MICHELE FRANCESCHI. — Arrestato l'8 luglio 1859 mentre trasitava il Po, recando seco i piani delle fortificazioni sull'Adige: fu condannato a morte: commutata la sentenza in 15 anni di fortezza fu tradotto ad Olmütz. Rimesso in libertà per il trattato di Zurigo, emigrò.
16. DANIELE FRANCESCONI. — Nel 1859 venne deportato a Josephstadt, poi espulso dagli Stati Austriaci.
17. OLINTO VATRI. — Membro del Comitato nazionale di Udine. Ebbe un processo politico, e fu sostenuto in carcere per oltre tre mesi.
18. FELICE BONIVENTO. — Membro del Comitato di Chioggia: allontanato dagli Stati Austriaci in luglio 1866.
19. GIOVANNI ANTONIO TALAMINI. — Fu compagno del Colonnello Pietro Calvi nel tentativo di Cadore, e fu scorta al Maggiore Pietro Conti nella sua spedizione in queste provincie. Ebbe corrispondenza col Ministero della Guerra, e coi Capi della Società Nazionale: pregato di non emigrare.
20. GIOVANNI BATTISTA ZONI. — Condannato a 5 anni di carcere duro.
21. GIULIO MESSEDAGLIA. Condannato a 10 anni di carcere duro, commutata la pena in 10 anni di servizio militare coatto. Disertò nel 20 febbraio 1859, e fu immediatamente assunto in servizio nel Regio esercito.
22. FRANCESCO MONFREDI. — Membro del Comitato: emigrato dal 1861 in seguito a persecuzioni.
23. GEROLAMO BURATTO. — Fu membro del Comitato di Vicenza: Delle sue specialissime benemerenze fa prova una nota del Commissario del Re 22 ottobre 1866.
24. ANGELO VITTACCHIO. — Membro anch'esso del Comitato vicentino, aveva l'incarico particolare de' viaggi pericolosi e delle missioni di fiducia. Fu più volte arrestato.
25. PAOLO GIACOMO ZAI. — Membro del Comitato di Udine. La sua casa in Tarcento era il centro della cospirazione: dovette emigrare nel 1859, in onta alle istruzioni ricevute dopo tre processi politici, e diuturne detenzioni.
26. GIOVANNI AVANZINI. Arrestato, membro del Comitato: emigrato.

27. VITTORIO SALMINI. — Deportato a Josephstadt nel 1859. Liberato per il trattato di Zurigo. Decretato di nuovo il di lui arresto, potè sottrarsi con la fuga e visse in emigrazione.
28. FRANCESCO BROCCHIERI. — Deportato a Peterwaradino vi stette durante gli anni 1858-60. Nel 1861, ad onta delle istruzioni contrarie, fu costretto ad emigrare.
29. PIETRO D.r CAO. — Nel dicembre 1858 ajutò il Maggiore Conti: fu in relazione col Ministro della Guerra: nel 1861 emigrò: nel 1864 dal Comitato venne rimandato in patria.
30. IGNAZIO COLLE. — Più volte arrestato, perchè anima del Comitato di Cadore. Sostenne sagrifizii di ogni maniera. Nel 1866 la sollevazione del Cadore ordinavasi da lui, e presso di lui abitavano i tre capi Tivaroni, Vittorelli, Ruffoni.
31. SEBASTIANO BARROZZI. — La sua detenzione preventiva durò oltre tre anni: fu condannato a sei anni di carcere, perchè membro del Comitato di Belluno.
32. PIETRO SOTTI. — Sagrificò il proprio uffizio di giudice criminale e fu membro del Comitato di Padova.
33. GIUSEPPE PADOVAN. — Era del Comitato segreto Nazionale, e pel suo contegno durante la dominazione straniera, gli fu data, in nome del Re Vittorio Emmanuele, una medaglia con apposita iscrizione.
34. GIOVANNI DAL COLLE. — Un certificato attesta che il suo patriotismo fu molto utile, e che dovette soggiacere a vessazioni e persecuzioni.